

Elezione diretta del presidente della provincia
e del consiglio provinciale

Istruzioni
per la presentazione
e l'ammissione
delle candidature



Elezione diretta del presidente della provincia
e del consiglio provinciale

Istruzioni
per la presentazione
e l'ammissione
delle candidature



SOMMARIO

Premessa	Pag.	3
Istruzioni	»	5
Allegati	»	37
Disposizioni normative	»	73
Giurisprudenza	»	117
Indice	»	161

PREMESSA

Le operazioni relative alla presentazione ed all'esame delle candidature per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale debbono svolgersi con l'osservanza delle norme della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, che, modificate ed integrate da disposizioni successive, costituiscono il corpo normativo di base della suddetta elezione insieme al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che ha approvato il testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

Per ciò che non è espressamente previsto dalle predette leggi si applicano le norme del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in quanto compatibili.

Le presenti istruzioni, partendo dai suddetti dati normativi, intendono costituire per i competenti organi una guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione ed all'ammissione delle candidature.

**ANCHE IN QUESTA EDIZIONE SONO INSERITI ALCUNI
TEMI DI GIURISPRUDENZA RELATIVAMENTE ALLA PRESEN-
TAZIONE E ALL'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE.**

Si confida, in tal modo, di aver facilitato il compito dei partiti, gruppi o movimenti politici che intendono partecipare alla competizione elettorale e degli organi competenti affinché il fondamentale atto preparatorio delle elezioni, costituito dalla presentazione e dall'esame delle candidature, possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza.

CAPITOLO I

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DEI GRUPPI DEI CANDIDATI

§ 1. — Premessa.

Le candidature per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale debbono essere presentate, a norma degli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, riunite in gruppi contraddistinti da un unico contrassegno, con l'indicazione, per ogni candidato, del collegio uninominale provinciale per il quale viene proposto.

§ 2. — Elenco dei documenti.

Per la presentazione dei gruppi di candidati viene richiesta dalla legge la produzione dei documenti che qui di seguito si elencano e che si illustrano dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- 1) candidatura alla carica di presidente della provincia ed elenco dei candidati alla carica di consigliere provinciale che costituiscono l'unico gruppo o uno dei gruppi collegati al candidato a presidente;
- 2) dichiarazione di presentazione del gruppo;
- 3) certificati attestanti che i presentatori sono elettori di un comune della provincia;
- 4) dichiarazioni di accettazione delle candidature alla carica di presidente della provincia e alla carica di consigliere provinciale;
- 5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- 6) modello del contrassegno del gruppo.

Al riguardo, si ritiene opportuno aggiungere, sin d'ora, che – come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283/00 del 13 dicembre 2000 – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000); non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce, infatti, ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica, salvo che nel contesto del "documento informatico".

§ 3. — Candidatura alla carica di presidente della provincia ed elenco dei candidati del gruppo alla carica di consigliere provinciale.

Ogni gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella provincia (1) cioè:

- *da almeno 7 e non più di 19*, nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti;
- *da almeno 8 e non più di 24*, nelle province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti;
- *da almeno 10 e non più di 28*, nelle province con popolazione da 700.001 a 1.400.000 abitanti;
- *da almeno 12 e non più di 36*, nelle province con più di 1.400.000 abitanti (articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni).

(1) Riguardo al numero dei consiglieri provinciali da eleggere si richiama l'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)], come modificato dall'articolo 1, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che è così formulato:

«In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia».

Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

In proposito va rilevato che, consentendo la legge che un candidato possa presentarsi sino ad un massimo di tre collegi uninominali provinciali, la presentazione dello stesso candidato in più di un collegio è ininfluenza ai fini del raggiungimento dell'anzidetto limite minimo di candidati e, quindi, della costituzione del gruppo.

Detto limite, in sostanza, dev' essere raggiunto con la presentazione di un numero di **persone** pari ad un terzo di quello dei seggi di consigliere spettanti alla provincia: solo quando tale minimo sia stato assicurato, è consentito che i singoli candidati accettino – nello stesso gruppo e soltanto in esso – la candidatura anche in più di un collegio della provincia.

Se, quindi, un gruppo fosse costituito da un numero di candidati (persone fisiche) inferiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere, non sarebbe sufficiente, ai fini della validità del gruppo stesso, che alcuni dei candidati fossero presentati per più di un collegio: in definitiva, si tenga presente che la legge fa riferimento a candidati e non a candidature.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di presidente della provincia, sia alla carica di consigliere provinciale, devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita (articolo 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ed articolo 32, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare, all'atto di presentare la propria candidatura, di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con la analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati (articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267).

Per ciascun candidato alla carica di consigliere, inoltre, deve essere indicato il collegio uninominale provinciale per il quale viene presentato (citato articolo 14, terzo comma, della legge n. 122).

Malgrado manchi al riguardo una esplicita norma, il sistema elettorale adottato dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalla legge n. 122 e successive modificazioni esclude chiaramente che, per ogni collegio, possa essere designato più di un candidato di ciascun gruppo.

§ 4. — Dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati.

Le candidature vanno presentate con apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Con il gruppo dev'essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia ed il programma amministrativo. Si allega uno schema di dichiarazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello (*allegato n. 1 a pagina 39*).

Detti requisiti sono:

a) Numero dei presentatori.

La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta, a norma dell'articolo 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, *pena la sua invalidità*:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti.

All'atto della presentazione del gruppo, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altre province.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).

Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori del gruppo; pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di gruppo di candidati (articolo 8, secondo comma, della legge n. 122 ed articolo 32, quinto comma, del testo unico n. 570) (ammenda da 200 euro a 1.000 euro: articolo 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 61 del 2004).

Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

b) Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di presidente della provincia, di collegamento con il gruppo o con i gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale.

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati dei gruppi interessati.

c) Sottoscrizione da parte dei presentatori.

La dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di presidente della provincia e del gruppo dei candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere firmata dagli elettori presentatori.

A norma dell'articolo 8, secondo comma, della legge n. 122 e dell'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, la firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli sui quali devono essere riportati il contrassegno del gruppo, il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.

Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco (*allegato n. 2 a pagina 49*). Della dichiarazione viene redatto apposito verbale che, insieme con gli altri atti, deve essere allegato al gruppo dei candidati (articolo 8, secondo comma, della legge n. 122, articolo 28, quarto comma, secondo periodo, ed articolo 32, quarto comma, secondo periodo, del testo unico n. 570).

Fermo il disposto dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista [precedente lettera *a*) a pagina 8], le candidature ed i gruppi possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione delle candidature o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sotto-

scritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati *con mandato autentificato da notaio*, attestante che i gruppi o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, dev'essere autenticata – a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni (2) – da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario dell'amministrazione provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco.

L'autenticazione dev'essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (3) (decreto che ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).

(2) — Riportato a pagina 89.

(3) — Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articolo 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, che si riporta:

«articolo 21. – *Autenticazione delle sottoscrizioni.*

1. (*Omissis*).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R)».

Si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse *esclusivamente* nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Come già detto, tra i soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990 figurano i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. Detti consiglieri, in mancanza di contraria disposizione normativa, sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte e anche se essi siano candidati alle medesime elezioni.

Ovviamente, l'espletamento delle suddette funzioni da parte di tutti i pubblici ufficiali autenticanti comporta l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, così da garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente garantito.

I comuni, inoltre, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, valuteranno l'opportunità di autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

d) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati devono essere autenticate dalle stesse persone e secondo le modalità indicate nella precedente lettera c).

È opportuno che, a fianco delle firme dei sottoscrittori o nella formula di autenticazione delle firme stesse, venga riportata l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali il firmatario dichiara di essere iscritto.

e) Indicazione dei delegati di gruppo.

La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio dei gruppi (articolo 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ed articolo 33, primo comma, lettera *e-bis*, del testo unico a 570), di designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione *autenticata da notaio*, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio elettorale, presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale (articolo 14, quinto comma, della legge n. 122, e

successive modificazioni), nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia (articolo 74, commi 3 e 9, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267).

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per l'elezione del consiglio regionale, del consiglio comunale, del consiglio circoscrizionale e del gruppo dei candidati per l'elezione del consiglio provinciale.

f) Programma amministrativo.

Il programma amministrativo, da presentare unitamente alle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia, deve essere affisso all'albo pretorio della provincia (articolo 74, comma 2, ed articolo 73, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

§ 5. — Certificati attestanti che i presentatori delle candidature sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia.

Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettore di un comune della provincia nei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che la dichiarazione di presentazione del gruppo sia corredata dei certificati comprovanti nei sottoscrittori il possesso del requisito di cui trattasi.

Questi certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e debbono essere rilasciati dai sindaci dei singoli Comuni nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle candidature.

Tale rilascio deve avvenire entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle candidature nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'articolo 54, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per inviare, appena se ne manifestasse la necessità, presso il comune inadempiente, un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.

§ 6. — Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia e della candidatura alla carica di consigliere provinciale.

Insieme all'elenco dei candidati, deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura sia del candidato alla carica di presidente della provincia sia dei singoli candidati alla carica di consigliere provinciale (articolo 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ed articolo 32, nono comma, n. 2, del testo unico n. 570).

Per tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione.

È necessario, però, che essa contenga *l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (4).

(4) — L'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*], è così formulato:

«1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto o la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *b*);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

(la nota continua nella pagina seguente)

È evidente, che la dichiarazione dovrà essere singola e non collettiva, che non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge o che possano rendere dubbia la volontà di accettare «sic et simpliciter» la candidatura e che dovrà recare l'indicazione del collegio uninominale provinciale per il quale viene accettata e quella del gruppo a cui partecipa il candidato.

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione (*allegato n. 3 a pagina 53 ed allegato n. 5 a pagina 61*).

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata da una delle persone e secondo le modalità già indicate alla lettera c) del paragrafo 4 (*pagina 9*).

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da una autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi (articolo 14, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 122), né in più di due province qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e colui che sia stato già eletto in una provincia non può presentarsi candidato in altra provincia (articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

(*prosecuzione della nota dalla pagina precedente*)

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. - 5. - (*Omissis*) ».

* * *

Si richiama altresì l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che, al comma 1-bis (*come introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge della legge 13 dicembre 1999, n. 475*), dispone che: « Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. ».

L'articolo 444 del codice di procedura penale disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, detta anche 'patteggiamento'.

Si sottolinea, tuttavia, che l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 475 del 1999 stabilisce che: « La disposizione del comma 1-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. ».

Se un candidato viene presentato in più di un collegio, l'accettazione della candidatura per i singoli collegi potrà essere effettuata con un'unica dichiarazione.

Nessuno può candidarsi alla carica di presidente della provincia in più di una provincia (articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Si rammenta che, a norma dell'articolo 87-*bis* del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Per quanto riguarda la problematica relativa alla rinuncia alla candidatura, si rappresenta che la legge non contiene alcuna disposizione in merito.

Sulla questione si è, comunque, dell'avviso — in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sezione quinta, decisione 1° ottobre 1998, n. 1384) — che l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà.

Tuttavia — per garantire quelle esigenze di certezza che caratterizzano il procedimento elettorale e tenuto conto che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità del gruppo — tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature.

Ciò significa che eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione del gruppo dei candidati.

§ 7. — Certificato comprovante che il candidato è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato, inoltre, dei certificati nei quali si attesta espressamente che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 5 (*pagina 12*) per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori dei gruppi dei candidati.

§ 8. — Contrassegno del candidato alla carica di presidente della provincia e del gruppo dei candidati alla carica di consigliere provinciale.

Il candidato alla carica di presidente della provincia dovrà essere affiancato da un contrassegno che sarà riprodotto sul manifesto recante le candidature e sulle schede di votazione.

Alla dichiarazione di presentazione del gruppo dev'essere allegato un modello del contrassegno con il quale i candidati del gruppo medesimo verranno contraddistinti nei relativi collegi uninominali provinciali (articolo 14, primo comma, della legge n. 122).

Affinché l'Ufficio elettorale centrale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di un altro gruppo già presentato, o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi (articolo 8, secondo comma, della legge n. 122 ed articolo 33, primo comma, lettera *b*), del testo unico n. 570).

Coloro che non ne siano autorizzati non debbono far uso dei contrassegni di gruppo che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

È inoltre vietato l'uso di contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi, ecc.) (articolo 8, secondo comma, della legge n. 122 ed articolo 33, primo comma, lettera *b*), del testo unico n. 570).

Il contrassegno dovrà essere presentato in tre esemplari (articolo 8, secondo comma, della legge n. 122 ed articolo 32, nono comma, n. 1, del testo unico n. 570), potrà essere anche figurato e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 122 (articolo 17, secondo comma, secondo periodo, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni).

Ad evitare inconvenienti e difficoltà per l'esatta riproduzione dei contrassegni, si ritiene opportuno suggerire che essi siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno in un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto dei candidati) e l'altro in un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulle schede di votazione) (5); in tal modo gli stessi presentatori del gruppo dei candidati avranno la possibilità di avere esatta ed immediata cognizione di come risulterà, sulla scheda di votazione, il contrassegno da loro prescelto.

(5) – I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 [articolo 74, comma 4, terzo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26].

Si tenga presente che anche eventuali diciture che fanno parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte nel cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei contrassegni siano perfettamente identici nelle due misure di 3 cm (6) e di 10 cm e che rechino l'indicazione della parte superiore e di quella inferiore.

§ 9. — Esenzione dalle imposte di bollo.

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

(6) — I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 [articolo 74, comma 4, terzo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26].

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

§ 10. — Modalità di presentazione.

La presentazione dei gruppi dei candidati — intesa come «materiale» consegna dei relativi atti all'autorità competente — è regolata dall'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dall'articolo 8, secondo comma, della medesima legge n. 122, e dall'articolo 32 del testo unico n. 570, e successive modificazioni.

La presentazione deve essere fatta alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale costituito presso la corte d'appello o il tribunale del capoluogo di provincia o, in mancanza, presso il tribunale della provincia più vicino al capoluogo.

Come sarà illustrato nel punto VII del paragrafo 16 (*pagina 27*), l'Ufficio elettorale centrale, al termine delle proprie operazioni, assegna un numero progressivo a ciascun gruppo ammesso *mediante sorteggio*, analogamente a quanto avviene anche per i candidati a presidente (articolo 17, primo comma, n. 1 e n. 2, della legge n. 122, e successive modificazioni).

È evidente, quindi, che i contrassegni verranno riportati, sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione, secondo l'ordine definitivo risultato dal sorteggio [compresa la conseguente rinumerazione (*vedi il già citato paragrafo 16, VII, pagina 27*)] e non secondo l'ordine di presentazione o di ammissione.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione stessa possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori delle candidature, o dai delegati del gruppo.

§ 11. — Termini, iniziale e finale, di presentazione delle candidature.

La presentazione dei gruppi dei candidati deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data delle elezioni: *la presentazione può avvenire solamente durante il normale orario di ufficio* (7) (articolo 14, ultimo comma, della legge n. 122 e successive modificazioni).

(7) — Il Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, decisione 8 novembre 1999, n. 23) ha ammesso la possibilità che vengano acquisiti i certificati dei sottoscrittori anche se presentati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, purché ciò avvenga entro il ventiseiesimo giorno antecedente quello della votazione, giorno in cui l'Ufficio elettorale centrale torna a riunirsi per riesaminare le questioni controverse e per decidere sui nuovi documenti presentati.

Per assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria dell'Ufficio elettorale centrale resti aperta, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20.

§ 12. — Compiti della segreteria dell'Ufficio elettorale centrale al momento della ricezione delle candidature.

La segreteria, per ogni gruppo di candidati presentato, deve rilasciare, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve recare l'indicazione del giorno e dell'ora precisa di presentazione e l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati; ciò al fine di evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Al riguardo si suggerisce di adottare lo schema di ricevuta allegato alle presenti istruzioni (*allegato n. 6 a pagina 65*).

È opportuno precisare che il segretario dell'Ufficio elettorale centrale non può rifiutarsi di ricevere le dichiarazioni di presentazione dei gruppi dei candidati, i relativi allegati ed i contrassegni di gruppo anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, ma deve limitarsi, in quest'ultimo caso, ad indicare l'ora della ricezione sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori, sia sugli atti stessi.

È tuttavia raccomandabile che il segretario dell'Ufficio non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori non siano debitamente autenticate, se non risulti documentato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste di un comune della provincia, ecc.

È, poi, necessario, affinché l'Ufficio elettorale centrale, in sede di esame dei gruppi, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati del gruppo.

CAPITOLO III

L'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE
E LE OPERAZIONI
PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

§ 13. — **Composizione dell'Ufficio elettorale centrale.**

L'articolo 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, stabilisce che la corte d'appello od il tribunale del capoluogo della provincia o, in mancanza di essi, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, si costituisce in Ufficio elettorale centrale.

L'Ufficio è composto da cinque magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente della corte d'appello o del tribunale, entro 5 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Un cancelliere viene designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Benché la legge non ne faccia menzione, sembra tuttavia opportuno, attesa l'entità e la durata delle operazioni di competenza dell'Ufficio elettorale centrale (che vanno da quelle relative alla verifica delle candidature a quelle per l'assegnazione dei seggi di consigliere provinciale ai vari gruppi e per la proclamazione dei candidati eletti), che siano nominati anche membri supplenti, per il caso di assenza o di impedimento dei titolari, in numero adeguato, a giudizio del presidente della corte d'appello o del tribunale.

§ 14. — **Norme che regolano le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale in ordine all'esame delle candidature.**

L'Ufficio elettorale centrale compie le operazioni relative all'esame ed all'approvazione delle candidature in base alle norme della legge 8 marzo 1951, n. 122, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, che regolano le analoghe operazioni delle commissioni elettorali circondariali per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (articolo 14, ultimo comma, della legge n. 122), nonché degli articoli 74 e 75 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

§ 15. — Termine per il compimento delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale in ordine all'esame delle candidature.

Prima di illustrare le varie operazioni che l'Ufficio elettorale centrale deve compiere, si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate, improrogabilmente, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei gruppi dei candidati (articolo 8, secondo comma, della legge n. 122 ed articolo 33, primo comma, del testo unico n. 570).

L'Ufficio elettorale centrale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature presentate, vorrà considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle candidature mano a mano che queste gli perverranno.

Per consentire ai delegati dei gruppi dei candidati di prendere cognizione delle decisioni dell'Ufficio elettorale centrale si suggerisce che l'Ufficio stesso, nell'ultimo giorno consentito dalla legge per l'esame delle candidature (28° giorno antecedente quello della votazione), rimanga aperto, con orario continuato, almeno sino alle ore 19.

§ 16. — Operazioni dell'Ufficio elettorale centrale in ordine all'esame delle candidature.

Le operazioni che l'Ufficio elettorale centrale deve compiere per l'esame e l'approvazione delle candidature sono le seguenti:

I. — ACCERTAMENTO DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DEI GRUPPI DEI CANDIDATI.

Come prima operazione, l'Ufficio elettorale centrale dovrà controllare se il gruppo dei candidati sia stato presentato entro il termine previsto dall'articolo 14, ultimo comma, della legge n. 122 e successive modificazioni, cioè entro le ore 12 del 29° giorno precedente l'elezione.

Qualora accerti che il gruppo sia stato presentato oltre tale termine, l'Ufficio provvederà a ricusarlo.

II. — VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI E DELLA REGOLARITÀ DEI MODULI CONTENENTI LE FIRME.

L'Ufficio elettorale centrale controllerà, poi, se il numero dei presentatori sia quello prescritto (*paragrafo 4, lettera a, pagina 8*) e se le firme sono state apposte sui prescritti moduli (*paragrafo 4, lettera c, pagina 9*).

A tale scopo occorrerà effettuare le seguenti verifiche:

— la prima consiste nell'accertare che la firma degli elettori sia stata apposta su moduli riportanti il contrassegno di gruppo, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati sia alla carica di presidente della provin-

cia sia alla carica dei consiglieri provinciali, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori;

– la seconda, nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione del gruppo e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché nel numerare le eventuali dichiarazioni di elettori analfabeti o fisicamente impediti;

– la terza, nell'accertare se le predette firme siano regolarmente autenticate e se il possesso da parte dei sottoscrittori del requisito di elettore di un comune della provincia sia documentato nelle forme richieste dalla legge ed illustrate nel paragrafo 5 (*pagina 12*) (8).

L'Ufficio elettorale centrale dovrà ricusare i gruppi le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

L'Ufficio, inoltre, dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune della provincia non risulti documentato (8) e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altro gruppo depositata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, il gruppo risulti presentato da un numero di elettori, che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, inferiore a quello prescritto, esso dovrà essere ruscato.

Il gruppo dovrà, parimenti, essere ruscato qualora, dopo che siano state effettuate le verifiche anzidette, il numero dei presentatori risulti eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

III. — ESAME DELLA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO E DELLA POSIZIONE DEI SINGOLI CANDIDATI.

Successivamente, l'Ufficio elettorale centrale dovrà procedere all'esame della composizione del gruppo e della posizione dei singoli candidati.

A tale scopo esso effettuerà i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati del gruppo.

Esso consiste nell'accertare se il gruppo ha un numero di candidati non inferiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere: in proposito, si tenga presente quanto precisato nel paragrafo 3 (*pagina 6*).

Se i candidati compresi nel gruppo siano in numero inferiore a tale limite, il gruppo dovrà essere ruscato.

(8) — Il Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, decisione 8 novembre 1999, n. 23) ha ammesso che possano essere acquisiti i certificati dei sottoscrittori, anche se presentati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, purché ciò avvenga entro il ventiseiesimo giorno antecedente quello della votazione, giorno in cui l'Ufficio elettorale centrale torna a riunirsi per riesaminare le questioni controverse e per decidere sui nuovi documenti presentati.

b) Controllo del numero delle candidature per ogni singolo candidato.

L'Ufficio controlla, poi, se i candidati si sono presentati in più di tre collegi della provincia.

Ove si sia verificata tale ipotesi, l'Ufficio elimina le candidature per quei collegi che sono stati indicati per ultimi.

c) Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura.

L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati del gruppo, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura contenente l'esplicita dichiarazione che il candidato non si trova in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (9), firmata dall'interessato e debitamente autenticata (paragrafo 6 a pagina 13), e se il collegio, indicato in tale dichiarazione, corrisponda a quello riportato nell'elenco dei candidati che costituiscono il gruppo, di cui al paragrafo 3 (pagina 6).

I candidati alla carica di presidente della provincia, nella stessa dichiarazione di accettazione della candidatura, debbono dichiarare di non essere candidati alla carica di presidente di altre province (articolo 56, comma 2, ed articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed articolo 3, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81).

I candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dal citato articolo 58, comma 1, dovranno essere cancellati dal gruppo (articolo 8, secondo comma, della legge n. 122 ed articolo 33 del testo unico n. 570 e successive modificazioni).

Dovrà, inoltre, essere eliminata la candidatura per la quale manchi la prescritta dichiarazione di accettazione (articolo 33 del testo unico n. 570) o per la quale la dichiarazione sia stata fatta per un collegio differente da quello indicato nell'elenco dei candidati che costituiscono il gruppo.

Per ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, inoltre, dovrà essere verificata la reciproca dichiarazione di collegamento con almeno uno dei gruppi dei candidati per l'elezione del consiglio provinciale (articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Dovrà, infine, essere accertato che le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione del gruppo, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

(9) — L'articolo 58 è riportato a pagina 13, nota (4).

d) Controllo dei certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

L'Ufficio elettorale centrale verificherà poi se, per ciascun candidato, sia stato presentato il certificato da cui risulti che il candidato stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

I candidati che non siano in possesso del predetto requisito o per i quali non sia stata presentata la documentazione prescritta dovranno essere cancellati dal gruppo.

In merito alla questione se debba o meno essere ricusato un gruppo di candidati quando i certificati elettorali dei sottoscrittori vengano consegnati oltre le ore 12 del sabato, si richiama la decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 8 novembre 1999, n. 23 [pagina 22, nota (8)], che si ritiene applicabile anche alle elezioni provinciali, stante il rinvio contenuto nell'articolo 14, ultimo comma, della legge n. 122 del 1951.

e) Confronto dei nomi dei candidati compresi nei vari gruppi.

L'operazione si rende necessaria per procedere alla cancellazione, da un gruppo, dei nomi dei candidati compresi in altro gruppo già presentato.

Se, per effetto di una delle cancellazioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, il gruppo che contenga un limitato numero di candidati si riduca al di sotto del minimo prescritto, esso dovrà essere ricusato.

IV. — ESAME DEI CONTRASSEGNI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI.

L'Ufficio elettorale centrale dovrà procedere, poi, all'esame dei contrassegni dei gruppi dei candidati.

L'Ufficio elettorale centrale dovrà ricusare, innanzitutto, il contrassegno che sia identico o che si possa facilmente confondere con i contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altro gruppo presentato in precedenza; dovrà anche ricusare i contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate (articolo 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

L'Ufficio dovrà, inoltre, ricusare i contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa.

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio elettorale centrale dovrà darne immediata comunicazione ai delegati del gruppo, invitandoli a presentare, in base all'articolo 8, secondo comma, della legge n. 122 ed all'articolo 33, commi secondo e terzo, del testo unico n. 570, un nuovo contrassegno entro il 26° giorno antecedente la data della votazione, non oltre l'ora che sarà comunicata dall'Ufficio stesso.

Qualora sia stato omesso di indicare, nella dichiarazione di presentazione delle candidature, i nomi dei due delegati, l'invito anzidetto potrà essere fatto dall'Ufficio elettorale centrale a coloro che hanno provveduto alla materiale presentazione delle candidature (*si veda, in proposito, il paragrafo 12 a pagina 19*).

Se il nuovo contrassegno non sia presentato entro il termine stabilito o se esso non sia conforme alle condizioni previste dalla legge, il gruppo sarà senz'altro ricusato.

V. — RIESAME DELLE QUESTIONI CONTROVERSE. — DECISIONI SUI NUOVI DOCUMENTI.

Entro il 26° giorno antecedente la data della votazione, l'Ufficio elettorale centrale deve tornare a riunirsi per sentire eventualmente i delegati dei gruppi dei candidati per i quali si siano avute contestazioni, per prendere visione dei nuovi documenti presentati e per decidere, seduta stante, sulle questioni controverse (articolo 8, ultimo comma, della legge n. 122 ed articolo 33, ultimo comma, del testo unico n. 570).

Tra gli anzidetti documenti sono da comprendere, come già si è detto, i contrassegni di gruppo presentati in sostituzione di quelli ricusati dall'Ufficio.

La legge non precisa l'orario di tale nuova riunione. Sembra comunque opportuno evitare le prime ore del mattino, in modo da consentire ai delegati di gruppo di acquisire presso le pubbliche amministrazioni, nei normali orari di ufficio, l'eventuale documentazione integrativa.

VI. — IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DI GRUPPI O DI CANDIDATI DAL PROCEDIMENTO ELETTORALE.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere avverso gli atti degli uffici elettorali centrali inerenti le candidature vanno segnalate le importanti innovazioni introdotte in linea generale dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo).

Infatti, superando alcuni conflitti sorti negli indirizzi giurisprudenziali più recenti e anticipando le statuizioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 236 del 7 luglio 2010 (che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 83-*undecies* del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, proprio nella parte in cui escludeva la possibilità di un'autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni comunali, provinciali e regionali, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti) viene specificatamente disciplinato il giudizio per l'immediata

impugnazione degli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.

A tal riguardo, con il nuovo rito previsto dall'articolo 129 del suddetto codice, **gli atti di esclusione di liste o candidati possono essere gravati, ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DEI DELEGATI DEI GRUPPI ESCLUSI**, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, **nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.**

Il ricorso avverso l'esclusione dalla competizione elettorale da proporre nel termine di tre giorni decorrenti come sopra, deve essere, a pena di decadenza:

a) **notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale per quanto riguarda le elezioni comunali), alla Prefettura-U.T.G. e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i contro interessati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione;**

b) **depositato presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.**

Le parti devono indicare, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax, da utilizzarsi per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si celebra senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notificazione del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo alle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha ritenuto fondate e ha inteso fare proprie.

La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale amministrativo regionale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Il ricorso in appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza del t.a.r., deve essere, a pena di decadenza:

a) **notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'uffi-**

cio che ha emanato l'atto impugnato (cioè alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale per quanto riguarda le elezioni comunali), alla Prefettura-U.T.G. e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso in appello mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i contro interessati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi.

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

La sentenza del Consiglio di Stato interviene entro tre giorni (articolo 129, comma 9, che stabilisce l'applicabilità nel giudizio di appello delle disposizioni per il primo grado).

Ai giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2, dello stesso codice del processo amministrativo. Pertanto, il giorno di sabato non è considerato festivo ai fini della decorrenza dei termini decadenziali; non viene ammessa, neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile, la presentazione tardiva di memorie o documenti; i termini processuali NON sono sospesi nel periodo 1° agosto - 15 settembre di ciascun anno.

Si ricorda, infine, che, come espressamente previsto dall'articolo 129, comma 2, al di fuori dei provvedimenti di esclusione dalla procedura elettorale, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

VII. — SORTEGGIO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEI GRUPPI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE.

Dopo che si sarà pronunciato definitivamente in ordine a tutti i gruppi presentati, l'Ufficio elettorale centrale dovrà assegnare *mediante sorteggio* un numero progressivo a ciascun candidato a presidente ammesso, alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati appositamente convocati. *Analogo sorteggio* sarà effettuato per i gruppi di candidati (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

Successivamente, l'ufficio rinumererà tutti i gruppi (assegnando ad ogni gruppo un numero diverso), partendo dal gruppo o dai gruppi collegati al candidato a presidente sorteggiato con il numero 1, per finire con il gruppo o i gruppi collegati al candidato a presidente con il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascuna "coalizione", l'ordine dei gruppi risultante dal predetto sorteggio). Quanto sopra determinerà il numero d'ordine di sorteggio *definitivo* in base al quale i candidati alla carica di presidente della provincia verranno riportati sul manifesto e sulle schede di votazione e, accanto ad essi, l'ordine con il quale saranno riportati i collegati gruppi dei candidati alla carica di consigliere provinciale.

§ 17. — Le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale successive all'ammissione delle candidature.

L'Ufficio elettorale centrale, ultimate le operazioni di cui al precedente paragrafo, compie le seguenti operazioni:

a) procede, per mezzo della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla stampa, per ciascun collegio uninominale provinciale, del manifesto (*allegato n. 7 a pagina 69*) contenente l'elenco nominativo dei relativi candidati, con i rispettivi contrassegni e definitivo numero d'ordine riportato a conclusione delle operazioni di rinumerazione di cui al paragrafo precedente, ed all'invio del manifesto ai sindaci dei Comuni dei singoli collegi della provincia, i quali dovranno curarne l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici **entro l'OTTAVO giorno (10) antecedente la data della votazione** [articolo 17, primo comma, numero 1), della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni (pagina 78), tra cui quelle introdotte dall'articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (pagine 114 e 115)];

b) trasmette alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine definitivo [citato articolo 17, primo comma, numero 2)].

Qualora per un collegio non sia stata presentata o ammessa la candidatura a consigliere, dovrà comunque procedersi, sia nel manifesto dei candidati, sia sulla scheda di votazione, alla stampa — alla destra del rettangolo conte-

(10) Termine così modificato dall'articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 («Norme di coordinamento e abrogazioni») al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 [Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo] (pagine 114 e 115).

nente il nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia — del contrassegno di detto gruppo, lasciando ovviamente in bianco lo spazio riservato all'indicazione del candidato a consigliere provinciale.

Data la ristrettezza dei termini assegnati, si richiama la particolare attenzione degli Uffici elettorali centrali sulla necessità che gli adempimenti di cui sopra siano compiuti con ogni sollecitudine.

Poiché l'errata indicazione delle generalità dei candidati nei manifesti delle candidature e nelle schede di votazione può dar luogo a gravissimi inconvenienti per il regolare svolgimento delle elezioni, si ritiene necessario che il controllo della corretta stampa dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare al Prefetto sia effettuata, sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione dei gruppi dei candidati, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei presidenti degli Uffici elettorali centrali: tali comunicazioni dovranno in primo luogo portare, in calce, l'espressa dichiarazione che le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle candidature ed in secondo luogo recare la firma del presidente dell'Ufficio elettorale centrale.

Analogamente, i contrassegni dei gruppi dei candidati che sono stati ammessi dagli Uffici elettorali centrali dovranno essere trasmessi al Prefetto con il visto di autenticazione dei presidenti degli anzidetti Uffici.

§ 18. — Comunicazione ai sindaci dei candidati a consigliere provinciale ammessi, ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale.

L'Ufficio elettorale centrale, inoltre, ai fini dell'assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, deve comunicare a tutti i sindaci dei Comuni compresi nel collegio medesimo le candidature ammesse per ciascun collegio uninominale provinciale (articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni), con il rispettivo numero d'ordine riportato a conclusione delle operazioni di rinumerazione di cui al paragrafo 16, VII (pagina 27).

§ 19. — Comunicazione, ai Comuni ed agli Uffici elettorali circoscrizionali della provincia, dell'elenco dei delegati dei gruppi dei candidati.

L'Ufficio elettorale centrale — applicandosi, per la designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali di sezione, le norme dell'articolo 35 del testo unico n. 570 — deve comunicare ai sindaci

dei Comuni della provincia, entro il giovedì antecedente il giorno della votazione, l'elenco dei delegati di ciascun gruppo di candidati.

Se qualche gruppo abbia ommesso di indicare i due delegati, nella dichiarazione di presentazione delle candidature l'Ufficio elettorale centrale dovrà farne espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.

Analoga comunicazione deve essere fatta agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle designazioni dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici medesimi (articolo 14, quinto comma, ed articolo 12 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni).

CAPITOLO IV

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEI GRUPPI DEI CANDIDATI

§ 20. — Carattere facoltativo delle designazioni.

L'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, stabilisce che la dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione *autenticata da notaio*, i rappresentanti di gruppo presso ogni seggio, presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale.

La designazione dei rappresentanti di gruppo non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse del gruppo rappresentato: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante degli Uffici elettorali anzidetti, ma vigilano per la tutela degli interessi dei rispettivi gruppi durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

§ 21. — Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti dei gruppi dei candidati.

Le designazioni dei rappresentanti dei gruppi dei candidati vanno fatte con apposita dichiarazione scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate alla lettera c) del paragrafo 4 (pagina 8).

Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano firmare. Comunque, in tale eventualità si dovrà fare ricorso al procedimento di cui all'articolo 28, quarto comma, del testo unico n. 570.

Poiché le anzidette designazioni devono essere successivamente consegnate dal segretario del comune ai rispettivi presidenti dei vari Uffici elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare contestualmente tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni — poichè, come precisato nella lettera e) del paragrafo 4 (*pagina 11*), possono essere designati quali delegati le medesime persone — è ovvio che i delegati potranno provvedere con un unico atto alla designazione (presso i seggi e presso gli altri Uffici

elettorali) degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che hanno luogo.

Le designazioni devono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Alle designazioni di cui trattasi i delegati dei gruppi possono provvedere anche per mezzo di persone espressamente autorizzate. L'autorizzazione deve essere concessa con dichiarazione scritta, *autenticata da notaio* (articolo 14, quinto comma, della legge n. 122 e successive modificazioni). In quest'ultimo caso, le persone anzidette, al momento della presentazione delle designazioni dei rappresentanti, devono esibire l'autorizzazione di cui sopra.

Si ritiene opportuno suggerire che la designazione dei rappresentanti di gruppo per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale venga effettuata *anche* per l'eventuale secondo turno di votazione.

Tuttavia, i delegati dei gruppi dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione nonché rappresentanti di gruppo nelle sezioni in cui tale designazione non è già stata effettuata in occasione del primo turno, secondo le modalità previste dall'articolo 14, quinto comma, citato.

§ 22. — Organi ai quali dev'essere diretta la designazione – Termini.

La designazione dei rappresentanti del gruppo dei candidati è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito:

a) Rappresentanti di gruppo presso gli Uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti del gruppo presso gli Uffici elettorali di sezione, a norma dell'articolo 8, secondo comma, della legge n. 122 e dell'articolo 35 del testo unico n. 570, può essere fatta:

- 1) al segretario del comune, entro il venerdì precedente la elezione.

Il segretario controllerà la regolarità delle designazioni, accertando che coloro che le hanno firmate siano compresi nell'elenco che l'Ufficio elettorale centrale avrà fatto pervenire al sindaco, e le rimetterà ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento del seggio.

Se alle designazioni dei rappresentanti provvedano persone autorizzate dai delegati dei gruppi, il segretario, al momento della presentazione delle designazioni, dovrà chiedere l'esibizione dell'autorizzazione sottoscritta dai delegati di gruppo ed *autenticata da notaio*, anche per controllare che i sot-

toscrittori dell'autorizzazione anzidetta siano compresi nell'elenco dei delegati dei gruppi inviato dall'Ufficio elettorale centrale al sindaco;

- 2) direttamente al presidente del seggio, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica purché prima dell'inizio della votazione.

In vista di tale possibilità, il sindaco deve consegnare al presidente di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati dei gruppi che non hanno ancora provveduto alla designazione dei rappresentanti.

In questo caso, all'esame della regolarità delle designazioni ed al controllo di coloro che tali designazioni hanno fatto provvede il presidente del seggio.

In caso di designazioni dei rappresentanti operate dalle suddette persone autorizzate, il presidente deve considerare valide tali designazioni (autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990) se accompagnate da una fotocopia, anche non autenticata, della predetta autorizzazione a designare rilasciata dai delegati alle suddette persone autorizzate.

b) Rappresentanti di gruppo presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale.

La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale va presentata alla segreteria dei rispettivi Uffici entro le ore 12 (articolo 18 della legge n. 122 e successive modificazioni) del giorno stabilito per la votazione.

§ 23. — Requisiti dei rappresentanti dei gruppi dei candidati.

Circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di gruppo, il comma 2 dell'articolo 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che essi devono essere elettori della provincia.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

Come già detto, nel caso di contemporaneità di più elezioni, lo stesso elettore può essere designato rappresentante di lista o di gruppo per tutte le elezioni che si svolgono presso il seggio.

In tal caso, considerando che il secondo comma del citato articolo 16 dispone che, per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune, al fine di consentire che gli stessi esprimano, a norma dell'articolo 40 del testo unico n. 570, il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l'incarico, si intende che i rappresentanti vengano scelti tra persone che siano

elettori di tutte le elezioni stesse (comprese le elezioni circoscrizionali, ove si svolgano).

Qualora, all'atto della presentazione della lista di candidati per la elezione del consiglio regionale, del consiglio comunale, del consiglio circoscrizionale e del gruppo dei candidati per la elezione del consiglio provinciale, siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che gli stessi prendano preventivi accordi per designare la stessa persona sia come rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, che come rappresentante di gruppo per le elezioni provinciali, e ciò allo scopo di evitare eccessivo affollamento presso i seggi.

Analoghi accordi potranno essere presi in caso di coincidenza delle elezioni politiche con quelle amministrative.

CAPITOLO V

**TURNO DI BALLOTTAGGIO
PER L'ELEZIONE DIRETTA
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA****§ 24. — Ballottaggio tra i candidati alla carica di presidente della provincia.**

L'articolo 74, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che, qualora nessun candidato alla carica di presidente della provincia ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno che avrà luogo la seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In tale ipotesi, i candidati ammessi hanno facoltà, fermi restando i collegamenti dichiarati con i gruppi al primo turno, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi entro sette giorni dalla prima votazione. Tali nuovi collegamenti dovranno essere suffragati da nuove reciproche convergenti dichiarazioni da parte dei delegati dei gruppi interessati.

Si precisa che l'ufficio presso il quale debbono essere depositate le *dichiarazioni di ulteriore collegamento* è lo stesso al quale sono state già presentate le candidature per il primo turno di votazione, vale a dire la segreteria dell'Ufficio elettorale centrale.

A tale fine, è necessario che, nei sette giorni successivi alla votazione del primo turno, detta segreteria osservi il normale orario di apertura degli uffici anche nelle giornate festive che ricadano nei giorni predetti, pubblicizzando adeguatamente tale orario, con particolare riferimento a quello di chiusura degli uffici nella giornata di domenica, termine ultimo per il deposito degli ulteriori collegamenti.

Scaduti gli anzidetti termini, il segretario dell'Ufficio elettorale centrale cura l'immediata comunicazione, all'Ufficio medesimo, delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori gruppi.

§ 25. — Adempimenti dell'Ufficio elettorale centrale in ordine al turno di ballottaggio.

L'Ufficio elettorale centrale, sulla base dei verbali trasmessi dagli Uffici elettorali circoscrizionali:

a) prende atto che nessuno dei candidati alla carica di presidente della provincia ha raggiunto, al primo turno, la maggioranza assoluta dei voti vali-

di prescritta dall'articolo 74, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) alla presenza dei delegati di gruppo, appositamente convocati, e scaduti i termini per le dichiarazioni di eventuali ulteriori collegamenti, effettua il *sorteggio* dei nominativi dei due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno titolo per essere ammessi al ballottaggio (articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132);

c) in caso di dichiarazione da parte dei candidati di collegamento con ulteriori gruppi rispetto a quelli effettuati nel primo turno di votazione (articolo 74, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000), accerta la regolarità di dette dichiarazioni.

I contrassegni dei gruppi, da riportare sul manifesto e sulla scheda, saranno riprodotti (sotto il candidato a presidente collegato) secondo il numero d'ordine definitivo riportato a seguito delle operazioni di rinumerazione effettuate in occasione del primo turno.

d) comunica al Prefetto i nomi dei due candidati presidenti ammessi al turno di ballottaggio insieme ai gruppi, e relativi contrassegni, rispettivamente collegati con ciascuno dei due candidati, nel relativo ordine, per la stampa del manifesto recante le candidature al ballottaggio e per la stampa delle schede del ballottaggio medesimo (11).

(11) - Anche nel turno di ballottaggio i contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 [articolo 74, comma 4, terzo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26].

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1.

Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale.

ALLEGATO N. 2.

Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale per l'elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere.

ALLEGATO N. 3.

Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia.

ALLEGATO N. 4.

Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di candidati per il collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia.

ALLEGATO N. 5.

Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale.

ALLEGATO N. 6.

Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Modello di ricevuta degli atti relativi alla presentazione delle candidature alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale.

ALLEGATO N. 7.

Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Modello di manifesto dei candidati alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale.

ALLEGATO N. 1

*Elezione diretta del presidente della provincia
e del consiglio provinciale*

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO ALLA
CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DI UN GRUPPO DI CANDIDATI ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE



ALLEGATO N. 1

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati per la elezione del consiglio provinciale.

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei Comuni di della provincia di , nel numero di (1) , risultante dalle firme debitamente autenticate (2) contenute in questo foglio (3) ed in numero atti separati, nonchè da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dal quarto comma dell'art. 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per la prossima elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale di , candidato alla carica di presidente della provincia il sig. , nato a il

Per la predetta elezione i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare un gruppo di numero candidati alla carica di consigliere provinciale nelle seguenti persone:

Sig. (4) per il collegio di
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

Sig. per il collegio di
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

Sig. per il collegio di
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

Sig. per il collegio di
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

Sig. per il collegio di
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

Sig. per il collegio di
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

Sig. per il collegio di
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

Sig. per il collegio di
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

(1) — Per quanto concerne il numero di sottoscrittori si veda il paragrafo 4, lettera a) (pagina 8).

(2) — Per l'autenticazione delle firme vedi le istruzioni nel paragrafo 4, lettera c) (pagina 9).

(3) — Cancellare le parole successive se non vi sono atti separati o dichiarazioni di elettori analfabeti o fisicamente impediti.

(4) — Indicare, per ciascun candidato, cognome, nome, luogo e data di nascita; per le donne coniugate o vedove aggiungere anche il cognome del marito.

Il gruppo si contraddistingue con il seguente contrassegno (1):

I sottoscritti delegano il sig. (2)
nato a il e domiciliato in
ed il sig. nato a
..... il e domiciliato in
..... i quali possono assistere, su convocazione all'Ufficio elettorale centrale, alle operazioni di
sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di presidente della
provincia ammesso e a ciascun gruppo ammesso ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti
del gruppo presso ogni seggio, presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio eletto-
rale centrale, con le modalità previste dall'art. 14, quinto comma, della legge 8 marzo 1951, n.
122, e successive modificazioni. I suindicati delegati hanno, altresì, facoltà di presentare la
dichiarazione di cui all'art. 74, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

Dichiarano, altresì, di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazio-
ne di candidatura ed a corredo della presente uniscono:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti la
iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali di Comuni della provincia;

b) numero dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di consigliere
provinciale, firmate ed autenticate;

c) la dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di presidente della provincia
e di collegamento con il presente gruppo di candidati e con i gruppi contraddistinti dai seguenti
contrassegni:
.....
.....

d) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di presidente della
provincia ed i candidati alla carica di consigliere provinciale sono elettori in un comune della
Repubblica;

e) la dichiarazione dei delegati del presente gruppo di candidati di collegamento al can-
didato alla carica di presidente della provincia;

f) la dichiarazione — sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo
politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazio-
ne dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incarica-
ti con mandato autenticato da notaio — attestante che i gruppi o le candidature sono presenta-
te in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (3);

g) il modello del contrassegno di gruppo, in triplice esemplare;

h) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

i) bilancio preventivo delle spese di cui all'art. 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993,
n. 81.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale centrale, i sottoscritti eleggono
domicilio presso il sig.
dimorante in

....., addì 20....

(1) — Descrivere dettagliatamente il contrassegno.

(2) — Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita; per le donne coniugate o vedove
aggiungere anche il cognome del marito.

(3) — Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresen-
tante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che siano costituiti in gruppo
parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono (1), con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale centrale, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
Documento di identificazione.....				
Documento di identificazione.....				
Documento di identificazione.....				
Documento di identificazione.....				
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.


(Segue)

(1) — Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (n.),
(indicare il numero in cifre ed in lettere)
da me identificati a norma dell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in
mia presenza

....., addì 20



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

SOTTOSCRITTORI DEL GRUPPO DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono (1), con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale centrale, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(1) — Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore


Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20.....



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ALLEGATO N. 2

*Elezione diretta del presidente della provincia
e del consiglio provinciale*

VERBALE DI ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DI UN GRUPPO DI CANDIDATI ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE PROVINCIALE
PER L'ELETTORE CHE NON SAPPIA
O CHE NON POSSA SOTTOSCRIVERE

ALLEGATO N. 2

Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale per l'elettore che non sappia o non possa sottoscrivere.

L'anno duemila. addì del mese di
innanzi a me (notaio, o segretario comunale o impiegato comunale delegato dal sindaco)
.
nell'Ufficio comunale di
ed alla presenza dei signori

1° (cognome, nome, luogo e data di nascita) (1)

2° (cognome, nome, luogo e data di nascita) (1)

è comparso il signor (cognome, nome, luogo e data di nascita) (1),
il quale ha dichiarato di non sapere (ovvero) di non poter sottoscrivere e di aderire, con il presente
atto, alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di presidente della provincia e
del gruppo dei candidati recante il contrassegno
per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale di
., che avrà luogo domenica

Egli, inoltre, dichiara di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
. della provincia di
.

I testimoni dichiarano, a loro volta, che il predetto è il signor (cognome e nome, luogo e
data di nascita) (1)

In fede, si rilascia il presente atto, che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni
indicati.

(Firma del notaio, o del segretario o dell'impiegato comunale)

.....

(Firme dei testimoni)

1°

2°

(1) — Le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

ALLEGATO N. 3

*Elezione diretta del presidente della provincia
e del consiglio provinciale*

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ALLEGATO N. 3

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia.

Il sottoscritto (1) ,
nato a il ,
dichiara di accettare la candidatura alla carica di presidente della provincia di
..... per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale di che si svolgerà domenica

Il sottoscritto dichiara, altresì, che la presente candidatura è collegata al gruppo / ai gruppi di candidati al consiglio provinciale recante / recanti il contrassegno / i contrassegni:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essersi presentato candidato a presidente in altre province e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267 (2).

..... addì 20.

Firma (3)

Domicilio

Autenticazione della firma (3)

(1) — Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato alla carica di presidente della provincia; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

(2) — L'articolo 58 è riportato a pagina 96.

(3) — L'autenticazione della firma dev'essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera c) (pagina 9).

ALLEGATO N. 4

*Elezione diretta del presidente della provincia
e del consiglio provinciale*

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DEI DELEGATI
DEL GRUPPO DI CANDIDATI
PER IL COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO
ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ALLEGATO N. 4

Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo
di candidati per il collegamento con il candidato
alla carica di presidente della provincia

I sottoscritti sig. ,
nato a il ,
e domiciliato a ,
e sig. ,
nato a il ,
e domiciliato a ,
delegati del gruppo recante il contrassegno
.....
dichiarano che, in occasione dell'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio
provinciale di ,
che avrà luogo domenica ,
il gruppo rappresentato dai sottoscritti è collegato alla candidatura del sig.
.....
nato a il ,
alla carica di presidente della provincia.

Firme (1)
.....

Autenticazione delle firme (1)
.....

(1) — L'autenticazione delle firme dev'essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera c) (pagina 9).

ALLEGATO N. 5

*Elezione diretta del presidente della provincia
e del consiglio provinciale*

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

ALLEGATO N. 5

Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura
alla carica di consigliere provinciale.

Il sottoscritto (1) ,
nato a il ,
dichiara di accettare la candidatura per l'elezione diretta del presidente della provincia e del
consiglio provinciale di
che avrà luogo domenica.
nel gruppo recante il contrassegno
.
per il collegio uninominale provinciale di (2)

All'uopo, dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del testo
unico 18 agosto 2000, n. 267 (3).

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura in altri gruppi per l'ele-
zione del medesimo consiglio provinciale, di non essersi presentato in altra provincia, oltre che in
quella di (4) ,
e di non essere consigliere in carica in altra provincia.

. , addì 20

Firma (5)

Domicilio

Autenticazione della firma (5)

(1) — Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita; le donne coniugate o vedove possono aggiun-
gere anche il cognome del marito.

(2) — Indicare i collegi uninominali provinciali (*non più di tre*) per i quali il candidato alla carica di
consigliere provinciale accetta la candidatura.

(3) — L'articolo 58 è riportato a pagina 96.

(4) — Se l'interessato si sia presentato quale candidato in altra provincia e le elezioni avvengano nello
stesso giorno (articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

(5) — Per l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura, si vedano le istruzioni
contenute nel paragrafo 4, lettera c) (pagina 9) .

ALLEGATO N. 6

*Elezione diretta del presidente della provincia
e del consiglio provinciale*

MODELLO DI RICEVUTA DEGLI ATTI RELATIVI
ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

ALLEGATO N. 6

Modello di ricevuta degli atti relativi alla presentazione delle candidature per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DI DOMENICA 20.

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PRESSO (1)

DI

Il sottoscritto, segretario dell'Ufficio elettorale centrale, dichiara di aver ricevuto oggi 20., alle ore da signor la presentazione di un gruppo di candidati per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale di, che avrà luogo domenica, recante il contrassegno

Allegati all'elenco dei candidati del gruppo sono stati depositati:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali di Comuni della provincia;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia, firmata e autenticata;

c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale, firmate ed autenticate;

d) la dichiarazione del candidato alla carica di presidente della provincia di collegamento con il presente gruppo dei candidati e con i gruppi contraddistinti dai seguenti contrassegni:

e) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di presidente della provincia ed i candidati alla carica di consigliere provinciale sono elettori in un comune della Repubblica;

f) la dichiarazione dei delegati del presente gruppo di candidati di collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia;

g) la dichiarazione — sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio — attestante che i gruppi o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (2);

(1) — Corte d'appello o tribunale.

(2) — Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

- h) il modello del contrassegno di gruppo, in triplice esemplare;
- i) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio;
- l) bilancio preventivo delle spese, di cui all'art. 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

m) la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato a presidente e a ciascun gruppo ammesso e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti di gruppo presso ogni seggio elettorale, presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale.

....., addì20.....



Il segretario

.....

ALLEGATO N. 7

*Elezione diretta del presidente della provincia
e del consiglio provinciale*

MODELLO DI MANIFESTO
DEI CANDIDATI ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

ALLEGATO N. 7

Modello di manifesto dei candidati alla carica di
presidente della provincia e dei candidati alla
carica di consigliere provinciale

ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI

DI DOMENICA 20.....

COLLEGIO UNINOMINALE PROVINCIALE DI

(comprendente il territorio di) (1).

Candidato alla carica di presidente della provincia	Gruppi collegati (*)	Candidati alla carica di consigliere provinciale
NOME E COGNOME (2)	GRUPPO ○	NOME E COGNOME (2)
	GRUPPO ○	NOME E COGNOME (2)
	GRUPPO ○	NOME E COGNOME (2)
NOME E COGNOME (2)	GRUPPO ○	NOME E COGNOME (2)
	GRUPPO ○	NOME E COGNOME (2)
NOME E COGNOME (2)	GRUPPO ○	NOME E COGNOME (2)

..... addì 20. ...

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

.....

(1) — Riportare, tra parentesi, la denominazione dei comuni, dei quartieri, dei rioni o delle strade che costituiscono il collegio uninominale provinciale (si veda l'estratto della pubblicazione n. 2, relativo alla provincia, che contiene detta indicazione).

(2) — Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita; per le donne coniugate o vedove, aggiungere anche il cognome del marito.

(*) — Vedere a pagina 27 il *paragrafo 16, VII*, relativamente al numero d'ordine di sorteggio *definitivo* a seguito della rinumerazione dei gruppi dei candidati e alla sequenza in cui i gruppi medesimi, collegati con il rispettivo candidato presidente, devono essere riportati nel manifesto.

N.B. — Nel caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il manifesto deve essere stampato con gli angoli colorati per distinguerlo dal manifesto con le liste dei candidati per la elezione dei consigli regionali, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali.

Nei Comuni divisi in più collegi uninominali provinciali sarà opportuno far stampare i manifesti dei singoli collegi con angoli di colore diverso in modo da evitare possibili confusioni ed incertezze sia per il corpo elettorale chiamato alle urne, sia per gli stessi Uffici preposti alla preparazione ed attuazione delle operazioni elettorali.

DISPOSIZIONI NORMATIVE
CONCERNENTI
LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE
DELLE CANDIDATURE

PER L'ELEZIONE DIRETTA
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122.

Norme per la elezione dei Consigli provinciali (stralcio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministra-zioni comunali (stralcio).

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (stralcio).

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.

Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (stralcio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali (stralcio).

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralcio).

DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2009, n. 3.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (stralcio).

convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 25 marzo 2009, n. 26.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (stralcio).

LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (stralcio).

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104.

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo (stralcio).

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122.

Norme per la elezione dei Consigli provinciali.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 maggio 1951)

(Omissis)

Art. 1.

Ogni provincia ha un Consiglio provinciale, un presidente della Giunta provinciale e una Giunta Provinciale (1).

Art. 2.

Il Consiglio provinciale è composto:

di 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

di 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

di 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

di 24 membri nelle altre province.

I consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale (2).

(Omissis)

Art. 8.

Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.

(1) — Anche l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali], stabilisce che «sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente».

(2) — Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 81 del 7 aprile 2003) è stata determinata la «Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001».

Art. 9.

In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati (1).

A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro per l'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto del Prefetto che fissa (2) la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.

(Omissis)

Art. 10 (3).

(Omissis)

Art. 11 (4).

(Omissis)

Art. 12.

In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda comuni appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

(1) — Comma così sostituito dall'articolo 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962 [Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.].

(2) — A norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 [Norme per lo svolgimento delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali], e successive modificazioni, «la data per lo svolgimento delle elezioni» dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali «è fissata dal Ministro dell'Interno»... «ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge».

(3) — L'articolo 10 stabiliva le cause di ineleggibilità alla carica di consigliere provinciale; esso è stato abrogato dall'articolo 10, primo comma, n. 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità ecc.], a sua volta abrogata dall'articolo 274, comma 1, lettera l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali]; attualmente la materia è disciplinata dagli articoli 60 e 61 del predetto testo unico (pagine 97, 98 e 99).

(4) — L'articolo 11 stabiliva le cause di incompatibilità alla carica di consigliere provinciale; esso è stato abrogato dall'articolo 10, primo comma, n. 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità ecc.], a sua volta abrogata dall'articolo 274, comma 1, lettera l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali]; attualmente la materia è disciplinata dagli articoli 63, 64, 65, 66 e 68 del predetto testo unico (pagine 100, 101 e 102).

L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o [delle preture da esso dipendenti (1)] che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 13.

La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati — dei quali uno presiede — nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

(Omissis).

Art. 14 (2).

La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia.

Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

(1) — Ora: sezioni distaccate di tribunale, a norma del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 [Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado], e successive modificazioni.

(2) — Articolo così sostituito dall'articolo 4 della legge 10 settembre 1960, n. 962 [Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.], e successivamente così modificato dall'articolo 3, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali], nonché dall'articolo 3, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti (1).

Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale (1).

La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse, secondo le norme in vigore per le elezioni comunali (2).

(Omissis)

Art. 17 (3).

Compite le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro *l'ottavo giorno* (4) antecedente quello della votazione (5);

(1) — Gli attuali commi quarto e quinto hanno sostituito l'originario quarto comma a norma dell'articolo 3, comma 7, della legge 11 agosto 1991 [Modifiche ai procedimenti elettorali]. — Inoltre, il quarto comma è stato così modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

(2) — Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 6, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(3) — Articolo così sostituito dall'articolo 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962 [Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.], e successivamente così modificato dall'articolo 3, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

(4) — Le parole «l'ottavo giorno» così sostituiscono le parole «il quindicesimo giorno», precedentemente in vigore, a norma dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 («Norme di coordinamento e abrogazioni») al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 [Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo] (pagine 114 e 115).

(5) — Numero così modificato dall'articolo 13, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati (1).

Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle [E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136] (2). I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 14 (3).

Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

Art. 18 (4).

La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.

(Omissis)

(1) — Numero così modificato dall'articolo 13, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale]

(2) — Le parole riportate tra parentesi quadre devono ritenersi abrogate. — I modelli delle schede attualmente in vigore per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale sono stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 [Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.] nonché delle tabelle G ed H allegate al decreto medesimo, per il primo turno di votazione, e dalle tabelle D ed I, per l'eventuale turno di ballottaggio.

(3) — Periodo aggiunto dall'articolo 3, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 [Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.].

(4) — Articolo così sostituito dall'articolo 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962 [Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.].

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23 giugno 1960)

(*Omissis*)

Capo II
DELL'ELETTORATO ATTIVO

Art. 13.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13)

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (1), e successive modificazioni.

Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali (2), la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

(*Omissis*)

Sezione III
La presentazione delle candidature
nei comuni con popolazione superiore 15.000 abitanti

Art. 32.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18)

(*Omissis*) (3).

(*Omissis*) (4).

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale (5).

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di

(1) — [Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali]. — Alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ha fatto seguito il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

(2) — Con decreto del Ministro dell'Interno 2 aprile 1998, n. 117, sono stati dettati criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni.

(3) — Il primo comma dell'articolo 32 è stato abrogato dall'articolo 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

(4) — Il secondo comma dell'articolo 32 (già relativo al numero dei presentatori di ogni lista di candidati) ha cessato di avere vigore.

(5) — I risultati dell'ultimo censimento ufficiale sono contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003 [Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001] (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 81 del 7 aprile 2003).

cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (1) (2). Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28 (3).

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (4).

(*Omissis*) (5).

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune (6).

Con la lista dev'essere anche presentata (7):

- 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
- 2) la dichiarazione autenticata di accertazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste [dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55] (8);

(1) — Periodo così sostituito dall'articolo 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(2) — L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è riportato, nel testo attualmente in vigore, a pagina 89.

(3) — L'articolo 28, quarto comma, è così formulato:

« I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. ».

(4) — Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (articolo 93, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960 come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 marzo 2004 n. 61) (pagina 87).

(5) — Comma abrogato dall'articolo 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.].

(6) — Comma così sostituito dall'articolo 11, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità ecc.], la quale ora non è più in vigore [articolo 274, comma 1, lettera /, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)].

(7) — Si veda anche l'articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.], in relazione alla disciplina della dichiarazione preventiva e del rendiconto delle spese per la campagna elettorale (prevista per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e per le province) (pagina 92).

(8) — Numero così sostituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali].

Il riferimento fatto all'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ecc.], e successive modificazioni, dev'essere ora effettuato all'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pagina 96), a norma degli articoli 274, comma 1, lettera p, e 275 del medesimo decreto (pagina 108).

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato;

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste (1) presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28 (2).

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione (3).

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta detagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale circondariale (4) competente per territorio.

Art. 33.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20)

La Commissione elettorale circondariale (4), entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (5);

(1) — L'articolo 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, ha stabilito che «Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, del testo unico n. 570 del 1960 sono estese anche ai comuni inferiori a 15.000 abitanti (limite così modificato a norma degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascuna sezione».

(2) — L'articolo 28, quarto comma, è così formulato:

« I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. ».

(3) — Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 10, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(4) — La parola «circondariale» ha sostituito il termine «mandamentale», a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 [Disposizioni sulle commissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione].

(5) — Lettera così sostituita dall'articolo 13 della legge 24 aprile 1975, n. 130 [Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature ecc.].

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la esistenza di alcune delle condizioni previste [dal comma 1, dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55] (1), o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2), del nono comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali (2);

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) (*Omissis*) (3);

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4 del nono comma dell'art. 32, appositamente convocati (4).

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; (*Omissis*) (5).

Art. 34.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di

(1) — Il riferimento fatto all'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ecc.], e successive modificazioni, dev'essere ora effettuato all'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pagina 96), a norma degli articoli 274, comma 1, lettera p, e 275 del medesimo decreto (pagina 108).

(2) — Lettera così sostituita dall'articolo 2, comma 4, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali].

(3) — Lettera già aggiunta dall'articolo 5, comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 [Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.], e successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

(4) — Lettera inserita dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

(5) — Comma così sostituito dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 [Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.]. — La parte del periodo che si omette (con la quale veniva stabilita una proporzione dei sessi nelle liste dei candidati) ha cessato di avere efficacia in quanto dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno (1) precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio (2).

Art. 35.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

La Commissione elettorale circondariale (3), entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

(Omissis)

(1) — Le parole: «l'ottavo giorno» sono state inserite — in sostituzione delle parole: «il quindicesimo giorno» precedentemente in vigore — dall'articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 («Norme di coordinamento e abrogazioni») al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 [Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo] (pagine 114 e 115).

(2) — Le parole: «secondo l'ordine risultato dal sorteggio» sono state inserite dall'articolo 13, comma 6, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

(3) — La parola «circondariale» ha sostituito il termine «mandamentale», a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 [Disposizioni sulle commissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione].

Capo IX

DELLE DISPOSIZIONI PENALI (1)

Art. 86.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (2), anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 87.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione dai sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (2).

(1) — L'ammontare delle pene pecuniarie è calcolato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dall'articolo 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(2) — Importo così convertito in euro a norma dell'articolo 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

La pena è aumentata — in ogni caso non sarà inferiore a tre anni — se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164 (1).

Art. 87-*bis* (2).

Chiunque nella dichiarazione di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (2).

Art. 88.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (1).

(*Omissis*)

Art. 90.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (1).

(1) — Importo così convertito in euro a norma dell'articolo 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

(2) — L'articolo 87-*bis* è stato aggiunto al presente testo unico dall'articolo 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'Ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (1).

(Omissis)

Art. 93.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065 (2).

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (3).

(Omissis)

Art. 100.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

(1) — Il secondo comma dell'articolo 90 è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*), n. 1), della legge 2 marzo 2004, n. 61.

Il successivo terzo comma, come sostituito dalla suddetta legge n. 61 del 2004, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 8 novembre 2006, n. 394.

(2) — Importo così convertito in euro a norma dell'articolo 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

(3) — Articolo così modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numeri 1) e 2), della legge 2 marzo 2004, n. 61.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente Testo Unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

(Omissis)

Art. 102.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente Testo Unico.

(Omissis) (1).

(Omissis)

(1) — La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'articolo 102 con sentenza 23 luglio 1980, n. 121.

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale — Serie generale n. 68 del 22 marzo 1990)

(Omissis)

Art. 14 (1).

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali [e delle preture (2)], i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

(1) — L'articolo 14 è stato così sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 [Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori], e successivamente modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

(2) — Ora, «tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali», in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 [Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado], e successive modificazioni.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] (1).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

(Omissis)

Art. 16.

1. (Omissis).

2. Per le elezioni regionali provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'art. 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 15.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

(Omissis)

(1) — La legge 4 gennaio 1968, n. 15, è stata abrogata dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], testo unico che ora disciplina l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, che si riporta:

« Art. 21. — *Autenticazione delle sottoscrizioni.*

1. (Omissis).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R).».

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

*(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
Serie generale n. 72 del 27 marzo 1993)*

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Capo III

NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

(Omissis)

Art. 29.

Propaganda elettorale

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni (1); è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelesive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

(1) — [Norme per la disciplina della propaganda elettorale].

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da euro 516 a euro 25.822 (1).

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa (2).

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

Art. 30.

Pubblicità delle spese elettorali

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

(Omissis)

(1) — Comma così sostituito dall'articolo 15, comma 18, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Importo così convertito in euro a norma dell'articolo 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria.

(2) — L'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 [Disposizioni sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica], dispone, ora, che «Dalla data di convocazione fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 104 del 6 maggio 1993)

(Omissis)

Art. 1.

1. L'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, nonché, rispettivamente, l'elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale si svolgono contestualmente mediante un primo turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, di seguito denominata legge.

2. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei comuni e nelle province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.

3. L'eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi previsti dall'art. 6, commi 5 e 6, e dall'art. 8, commi 7 e 8, della legge, indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate dal comma 2 (1).

Art. 2.

1. Fermo il disposto dell'art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

(Omissis)

(1) — Ora, articoli 72, commi 5 e 6, e 74, commi 7 e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (l'articolo 74 è riportato a pagina 104).

Art. 4.

1. Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.

2. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.

(Omissis)

Art. 15.

1. Le schede per la prima votazione e per il turno di ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H ed I allegate al presente regolamento.

2. *(Omissis)*.

(Omissis)

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

*(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale
n. 227 del 28 settembre 2000)*

(Omissis)

TITOLO III

O R G A N I

(Omissis)

Capo II

INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ

Art. 55.

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

Art. 56.

Requisiti della candidatura

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgono nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

Art. 57.

Obbligo di opzione

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Art. 58.

Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale (1) è equiparata a condanna.

(1) — L'articolo 444 del codice di procedura penale, richiamato nel testo, disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, anche detta 'patteggiamento'.

(La nota continua a pagina seguente)

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

(Omissis)

Art. 60.

Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori (1);

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

(proseguimento della nota dalla pagina precedente)

Si richiama altresì l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che, al comma 1-bis (come introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge della legge 13 dicembre 1999, n. 475), dispone che: « Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. ».

Si sottolinea, tuttavia, che l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 475 del 1999 stabilisce che: « La disposizione del comma 1-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. ».

(1) — Il numero 1 dell'articolo 60 è stato così sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 [Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici].

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento (1) rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

(1) — Le parole "superiore al 50 per cento" così sostituiscono la parola "maggioritario", precedentemente in vigore, a norma dell'articolo 14-*decies*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previsto dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Art. 61.

Ineleggibilità a sindaco e presidente della provincia

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

Art. 62.

Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Art. 63.

Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente (1);

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso (2).

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

(1) — Numero così modificato dall'articolo 14-*decies*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168.

(2) — Numero così modificato dall'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 64.

Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

Art. 65.

Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

Art. 66.

Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

Art. 67.

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

Art. 68.

Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvivano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.

4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 69.

Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 70.

Azione popolare

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.

2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Capo III

SISTEMA ELETTORALE

Art. 71.

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai
15.000 abitanti*

(Omissis)

Art. 72.

*Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**(Omissis)*

Art. 73.

*Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*1. *(Omissis)*.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. - 12. *(Omissis)*.

Art. 74.

Elezione del presidente della provincia

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni (1), il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili (2).

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio

(1) — Riportato a pagina 77.

(2) — Articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.]:

«1. *(Omissis)*.

2. *(Omissis)*.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. *(segue nella pagina seguente)*

provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 (1).

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il

(proseguimento della nota dalla pagina precedente)

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

5. (Abrogato).

6. (Omissis).

(1) — Il periodo «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.» è stato inserito dall'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 75.

Elezione del consiglio provinciale

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni (1), in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

(1) — Uno stralcio della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, è riportato a pagina 75 e seguenti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compite le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

Art. 76.

Anagrafe degli amministratori locali e regionali

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali, nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

(Omissis)

Parte IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI

(Omissis)

Art. 274.

Norme abrogate

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

(Omissis).

e) articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570;

(Omissis).

p) articoli 15, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali, 15-bis e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

(Omissis).

cc) legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente agli articoli: 1, 2, 3, comma 5, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31;

(Omissis).

rr) legge 13 dicembre 1999, n. 475, ad eccezione dell'articolo 1, comma 3, e fatte salve le disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali;

(Omissis).

Art. 275.

Norma finale

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

(Omissis)

DECRETO - LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 22 del 28 gennaio 2009)

convertito in legge, con modificazioni, dalla

LEGGE 25 marzo 2009, n. 26.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

Emana

il seguente decreto-legge:

(Omissis)

Art. 1-*bis* (1).

Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali

1. *(Omissis)*.
2. *(Omissis)*.
3. *(Omissis)*.
4. *(Omissis)*.

5. All'articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.».

(Omissis)

(1) — Articolo aggiunto dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3.

LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Art. 2.

1. - 183. *(Omissis)*.

184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia (1).

(1) — Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha stabilito [con l'articolo 1, comma 2] che « Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.».

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104.

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2010)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

EMANA

il seguente decreto legislativo:

(Omissis)

Art. 1.

Approvazione del codice e delle disposizioni connesse

1. È approvato il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Sono altresì approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2, le norme transitorie di cui all'allegato 3 e le norme di coordinamento e le abrogazioni di cui all'allegato 4.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Omissis)

ALLEGATO I

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

(Omissis)

LIBRO QUARTO

OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

(Omissis)

TITOLO VI

CONTENZIOSO SULLE OPERAZIONI ELETTORALI

*(Omissis)**Capo VI*

CONTENZIOSO SULLE OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 129.

Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali concernenti l'esclusione di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati, esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di cui al comma 1 è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti, ai sensi del Capo III del presente Titolo.

3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico

e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.

10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

(Omissis)

ALLEGATO 4

NORME DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

(*Omissis*)

Art. 2.

Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

« Art. 83. – La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.»;

b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6; 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12;

c) all'articolo 84, primo comma, le parole: « , la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato » sono soppresse.

2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, primo comma, le parole: « sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali » sono sostituite dalle seguenti: « in materia di eleggibilità »;

b) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: « Art. 23. - *Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali.* – La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal del processo amministrativo.»;

c) all'articolo 24, nella rubrica, le parole: « Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio regionale e della Corte di appello » e, al primo comma, le parole: « Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino »;

d) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: « al Consiglio di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « alla Corte di appello di Torino » e le parole: « , giudicando in sede di giurisdizione esclusiva » sono soppresse;

2) al secondo comma le parole: « al Consiglio di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « alla Corte di appello di Torino »;

e) all'articolo 31, primo comma, le parole: « il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino »;

f) all'articolo 33, terzo comma, le parole: « al Consiglio di Stato ed » sono soppresse.

3. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, le parole: «, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa,» sono sostituite dalle seguenti: « davanti agli organi di giurisdizione ordinaria »;

b) all'articolo 7:

1) al comma 2 le parole: « sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia » sono soppresse;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: « La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo. ».

c) sono abrogati gli articoli 2 e 8.

4. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19 il primo comma è sostituito dal seguente: « Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147. »;

b) all'articolo 19, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: « La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo. ».

5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché all'articolo 17, primo comma, numero 1), della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all'articolo 11, primo comma, numero 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: « il quindicesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « l'ottavo giorno ».

(Omissis)

GIURISPRUDENZA

SOMMARIO DELLA GIURISPRUDENZA

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE**CONTRASSEGNO**

- CONFONDIBILITÀ
- DIVIETO DI RIPRODURRE IMMAGINI O SOGGETTI DI NATURA RELIGIOSA
- DIVIETO DI RIPRODURRE IL SIMBOLO DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO
- DELEGA A PRESENTARE CONTRASSEGNI DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO
- MODALITÀ DI APPOSIZIONE
 - DESCRIZIONE GRAFICA
 - CONTRASSEGNO INCOLLATO
- SOSTITUZIONE
 - EFFETTI

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

- LIMITE MASSIMO DELLE SOTTOSCRIZIONI
 - INDEROGABILITÀ
- *RATIO* DEGLI ARTICOLI 28 E 32 DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960
 - VIOLAZIONE – CONSEGUENZE
- MODULI PRIVI DEL LUOGO E DELLA DATA DI NASCITA DEI CANDIDATI
- UTILIZZAZIONE DI MODULI DIVERSI RISPETTO A QUELLI PREDISPOSTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO
- UTILIZZAZIONE DI FOGLI SEPARATI
 - CONDIZIONI
- FOGLI MOBILI, FOGLI PRIVI DEL CONTRASSEGNO
E/O DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI
E/O DEL TIMBRO TRASVERSALE
 - DICHIARAZIONI POSTUME – IRRILEVANZA
- CANDIDATO CON NOMINATIVO APPOSTO PER ERRORE
SOLO SU ALCUNI FOGLI
- MODIFICAZIONE ALL'ELENCO DEI CANDIDATI

- ERRONEA IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI NELLE LISTE
 - EFFETTI

- MODULI PRIVI DELL'INDICAZIONE DEL COLLEGIO PROVINCIALE

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

- MANCATO DEPOSITO
 - EFFETTI

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

- SOGGETTI AUTORIZZATI
- FIRMA
- MANCANZA O IRREGOLARITÀ DELL'AUTENTICAZIONE
- MANCATA INDICAZIONE:
 - DEL LUOGO E DELLA DATA DELL'AUTENTICAZIONE
 - DELLA QUALIFICA RIVESTITA
- MANCATA INDICAZIONE DEL NOME E COGNOME DEL SOGGETTO AUTENTICANTE.
 - MANCANZA DEL TIMBRO DELL'UFFICIO
- IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE
 - MODALITÀ

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

- MOMENTO DI PRESENTAZIONE
- MANCATA ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
 - EFFETTI
- RINUNCIA ALLA CANDIDATURA.
 - COMPETENZA E FORMA DELLA PRESA D'ATTO
- DICHIARAZIONE "ANTIMAFIA"
 - RIFERIMENTO ALL'ART. 15, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 55 DEL 1990 ANZICHÉ ALL'ART. 58 DEL D. LGS. N. 267 DEL 2000
 - MANCANZA — NON SANABILITÀ

DELEGATI

- MANCATA INDICAZIONE
 - EFFETTI

- DELEGATO EFFETTIVO E DELEGATO SUPPLENTE
- POTERI DISGIUNTI DI COLLEGAMENTO

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO

- FORMA

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

VERBALIZZAZIONE

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE

- PER RITARDI NON IMPUTABILI AL PRESENTATORE
- PER RITARDI IMPUTABILI AL PRESENTATORE
- PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A UN UFFICIO NON COMPETENTE
- INGRESSO DEI PRESENTATORI NEGLI UFFICI COMUNALI

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO CHE DEPOSITA LA LISTA

- NON È NECESSARIA

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

COMPETENZA DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI IN MATERIA DI ESAME E DI AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

COMPONENTI SUPPLEMENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

DOVERE DI ASTENSIONE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE C IRCONDARIALE

OPERAZIONI
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

- OPERA DI CONTROLLO
 - CONTENUTO
- ACCERTAMENTO E SANATORIA DEI VIZI FORMALI
 - INIZIATIVA
- VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI
- CAUSE DI INCANDIDABILITÀ, DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ
- CASO DI SPECIE
 - DOCUMENTAZIONE COPIOSA E DISORDINATA

POTERE DI AUTOTUTELA

IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO

PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI AFFISSIONE
DEL MANIFESTO RECANTE LE CANDIDATURE

**ANNULLAMENTO
DELL' ATTO DI AMMISSIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI**

EFFETTI

RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

LISTE CHE POSSONO ESSERE AMMESSE

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

CONTRASSEGNO

CONFONDIBILITÀ

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 27 agosto 1976, n. 1150

Dal testo della decisione: « L'art. 33 del testo unico n. 570 del 1960, modificato dall'art. 13 della legge n. 130 del 1975, prevede almeno due fattispecie:

- 1) quella che si verifica quando due o più liste vengono contraddistinte con contrassegni identici o facilmente confondibili tra loro;
- 2) quella che si ha allorché i contrassegni in contestazione sono quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici.

I criteri da usarsi e usati in queste due distinte ipotesi sono diversi e, mentre per la prima ipotesi vale il criterio della priorità temporale nella presentazione, per la seconda non si può prescindere dall'accertamento sulla legittima provenienza delle liste del partito che vogliono rappresentare. »

Massima: « L'art. 33, primo comma, lettera *b*), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede due fattispecie di confondibilità dei contrassegni elettorali per le quali la commissione elettorale circondariale ha il potere di ricusarli. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 25 maggio 1999, n. 344

Massima: « Il criterio con cui valutare la confondibilità di un contrassegno elettorale con quello normalmente usato da altro partito politico deve fare riferimento alla normale diligenza dell'elettore medio di oggi, superiore a quella dell'elettore medio di quaranta anni fa. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 17 luglio 2000, n. 3922

Massima: « Risultano facilmente confondibili due contrassegni contraddistinti dalla presenza di un unico simbolo, che del contrassegno ha una funzione caratterizzante, in cui le diversità abbiano così scarsa incisività da accrescere la possibilità di errore sulla identità dei soggetti presentatori delle liste. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 7 novembre 2005, n. 6192

Dal testo della decisione: « Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto, sotto il profilo della formazione del libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione, e garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte all'elettore. Finalità del divieto è, perciò, la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel loro insieme e non l'interesse di uno solo dei partecipanti alla competizione. »

CONTRASSEGNO

DIVIETO DI RIPRODURRE

IMMAGINI O SOGGETTI

DI NATURA RELIGIOSA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 6 luglio 1994, n. 732

Dal testo della decisione: « La disposizione di cui all'art. 33 del testo unico n. 570 del 1960, ai sensi della quale “la commissione elettorale circondariale deve ricusare i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa”, siccome limitativa di un diritto di libertà (giustificata sia dal rispetto per le immagini e i soggetti religiosi, che debbono restare estranei alle competizioni politiche, sia dall'intento di evitare ogni forma di suggestione sugli elettori), va interpretata in senso restrittivo, sicché la riproduzione vietata è solo quella che consiste in una copia più o meno fedele, ma sempre ben riconoscibile, dell'originale. »

Massima: « La norma di cui all'art. 33, primo comma, lettera *b*), ultimo periodo, del testo unico n. 570 del 1960 (divieto di riprodurre nei contrassegni immagini o soggetti di natura religiosa) deve essere interpretata in senso restrittivo. »

CONTRASSEGNO

DIVIETO DI RIPRODURRE IL SIMBOLO

DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 17 luglio 2000, n. 3922

Massima: « È illegittima l'ammissione alle elezioni di un gruppo di candidati contraddistinti da un contrassegno che sostanzialmente riproduce un simbolo usato da altro partito presente in Parlamento. »

CONTRASSEGNO

DELEGA A PRESENTARE CONTRASSEGNI DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria
Decisione 17 dicembre 1996, n. 24

Massima: « Il rigido formalismo che ispira la normativa elettorale richiede che le sanzioni idonee a determinare l'esclusione di liste siano chiaramente individuate dalla legge. È legittima la presentazione di una lista da parte di un soggetto munito di delega, debitamente sottoscritta dagli organi di partito, sprovvista delle generalità del delegato. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 25 maggio 1998, n. 688

Massima: « Mentre è necessaria l'autenticazione notarile della firma del legale rappresentante di un partito per l'utilizzazione del contrassegno elettorale da parte di uno dei soggetti indicati all'art. 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, l'atto di sub-delega a una terza persona può essere autenticato secondo le modalità indicate all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 18 giugno 2001, n. 3212

Massima: « È illegittimo il provvedimento con il quale viene ruscata la lista dei candidati alla carica di consigliere regionale presentata in virtù di atto di delega del segretario regionale del partito di cui si utilizza il simbolo e la denominazione, anziché di quello nazionale, giacché l'autorizzazione del segretario regionale è consentita in base ai principi emergenti dall'art. 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, che, pur riguardando le elezioni comunali, è applicabile anche alle elezioni regionali in virtù del rinvio operato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. »

CONTRASSEGNO

MODALITÀ DI APPOSIZIONE DESCRIZIONE GRAFICA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 14 novembre 2006, n. 6683

Dal testo della decisione: « La Sezione ritiene che gli adempimenti formali sanciti dall'art. 28, comma 4, del d.P.R. n. 570 del 1960, hanno carattere sostanziale e non ammettono equipollenti, in quanto strettamente funzionali non soltanto alla garanzia dell'intervenuta formazione della lista dei can-

didati in epoca antecedente alla raccolta delle firme di presentazione, ma anche e soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori.

[Cons. Stato, Quinta Sezione, decisione 23 settembre 2005, n. 5011; decisione 27 ottobre 2005, n. 5985]

Nel quadro dei predetti requisiti sostanziali è da comprendere il simbolo recante la raffigurazione del contrassegno della lista perché diretto, insieme alle altre indicazioni, a garantire che i presentatori che sottoscrivono percepiscano immediatamente i soggetti (sindaco e candidati al consiglio comunale) che partecipano alla competizione tramite le liste da loro sottoscritte. La raffigurazione del simbolo che rappresenta l'elemento più vistoso, apposto sulla prima pagina del modulo, non può essere sostituita dalla sua descrizione – anche ivi contenuta – ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 570 del 1960.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 14 novembre 2000, n. 6103, ove si precisa che « il contrassegno può risolversi anche in una sigla o in una o più parole, senza alcuna particolare elaborazione figurativa ma, anche in tali eventualità, il contrassegno resta nettamente distinto dall'espressione letterale del suo contenuto ».]

Massima: « Anche quando il contrassegno consista in una sigla o in una o più parole, è necessario che esso sia apposto sui moduli comprendenti le firme dei presentatori, non essendo sufficiente la descrizione delle sue caratteristiche. »

CONTRASSEGNO

MODALITÀ DI APPOSIZIONE

CONTRASSEGNO INCOLLATO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 6 febbraio 2007, n. 482

Dal testo della decisione: « L'art. 28, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, si limita [...] a prevedere che la firma dei sottoscrittori della lista venga apposta su “appositi moduli recanti il contrassegno della lista”; il quinto comma prevede, a sua volta, che “è obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato”. Nel difetto di prescrizioni più puntuali e specifiche, atte a disciplinare le concrete modalità di apposizione, sui moduli stessi, del contrassegno di lista, deve ritenersi che anche una modalità, quale quella di incollare il contrassegno stesso al modello predisposto, sia pienamente valida e sufficiente ai fini di cui si tratta.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 18 novembre 2003, n. 7319]. »

CONTRASSEGNO

SOSTITUZIONE

EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 27 giugno 2001, n. 3510

Massima « Posto che il contrassegno riveste una funzione meramente integrativa della lista, legittimamente i sottoscrittori del primo contrassegno sono considerati sottoscrittori anche del secondo dalla commissione elettorale circondariale che ne ha chiesto loro la sostituzione. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

LIMITE MASSIMO DELLE SOTTOSCRIZIONI

INDEROGABILITÀ

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83

Dal testo della sentenza: « La fissazione del numero massimo di sottoscrizioni non è diretta soltanto alla semplificazione del procedimento: essa si dà carico di esigenze di ben maggiore rilievo, in quanto rivolte a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale. È infatti presente, ed è certamente fondata, la preoccupazione per cui, in mancanza di una prescrizione sul numero massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista di candidati, ed esercitare così una indebita pressione psicologica sull'elettorato e in definitiva una forma di condizionamento del voto. [...] »

Chi volesse influenzare indebitamente il corpo elettorale con la dimostrazione di forza consistente nella raccolta di un più alto numero di sottoscrizioni non sarebbe distolto da tale intento, se al superamento del limite massimo delle sottoscrizioni facesse seguito una semplice regolarizzazione della lista con la cancellazione ad opera della commissione elettorale circondariale delle sottoscrizioni in eccesso. Per di più in siffatta ipotesi il procedimento elettorale preparatorio verrebbe notevolmente complicato. Tanto basta ad escludere l'irragionevolezza di una disposizione che rientra nella regola generale per cui, salvo espressioni eccezioni, la inosservanza delle norme relative alla presentazione delle candidature comporta la non ammissione delle stesse alla competizione elettorale. »

Massima « Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle

amministrazioni comunali), nella parte in cui prevede l'eliminazione delle liste dei candidati sottoscritte da un numero di elettori maggiore di quello prescritto dalla legge. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

RATIO DEGLI ARTICOLI 28 E 23
DEL TESTO UNICO N. 570 DEL 1960

VIOLAZIONE — CONSEGUENZE

CONSIGLIO DI STATO — Quinta Sezione
Decisione 22 febbraio 2002, n. 1087

Massima « Gli articoli 28 e 32 del d.P.R. n. 570 del 1960 sono norme volte ad assicurare, in funzione della piena trasparenza e linearità che devono caratterizzare le operazioni elettorali, che le sottoscrizioni stesse siano state apposte su moduli atti a consentire non solo la conoscenza della lista che si va a presentare, ma anche di avere piena e indubitabile consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati inclusi. La loro violazione determina l'illegittimità dell'eventuale ammissione della lista. »

[Cfr. Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 10 maggio 1999, n. 535; decisione 17 maggio 1996, n. 575; decisione 28 gennaio 1996, n. 111; decisione 28 gennaio 1996, n. 112]

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

MODULI PRIVI DEL LUOGO E DELLA DATA DI NASCITA
DEI CANDIDATI

CONSIGLIO DI STATO — Quinta Sezione
Decisione 14 novembre 2006, n. 6683

Dal testo della decisione: « L'art. 28, terzo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960 precisa che la firma dei sottoscrittori deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. La data e il luogo di nascita sono quindi un elemento essenziale del modulo al pari della raffigurazione del simbolo e non una semplice formalità, nell'ambito delle "forme sostanziali" già esaminate dal collegio (nella decisione 3 marzo 2005, n. 835), per gli atti di particolare delicatezza ed importanza nella vita della collettività quali sono la presentazione delle liste elettorali, nelle quali elemento essenziale della consapevolezza dei sottoscrittori è soprattutto la persona dei soggetti candidati alla carica di sindaco e di consigliere, senza possibilità di errori dovuti ad omonimia, che pos-

sono essere impediti soltanto se le generalità dei candidati siano completamente riportate e comprendano cioè anche i dati anagrafici. È, pertanto, inammissibile la lista per la quale sono indicati solo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale ma non le loro generalità. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 22 febbraio 2002, n. 1087]

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

UTILIZZAZIONE DI MODULI DIVERSI RISPETTO A QUELLI PREDISPOSTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 25 gennaio 2005, n. 150

Massima: « L'attività svolta dal comune al fine di porre a disposizione del pubblico una modulistica concernente la competizione elettorale non costituisce esercizio di potestà amministrativa e non è idonea a generare affidamento incolpevole nei cittadini. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 28 gennaio 2005, n. 187

Dal testo della decisione: « La normativa non impone certamente ai presentatori della lista di riprodurre pedissequamente l'aspetto grafico dei moduli predisposti dal Ministero dell'Interno ed allegati alle "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", diramate in occasione di ogni tornata elettorale. Tuttavia, non altrettanto è però a dirsi per la struttura contenutistica degli stessi che, invece, promana direttamente dal riferito art. 32 del d.P.R. n. 570 del 1960. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

UTILIZZAZIONE DI FOGLI SEPARATI CONDIZIONI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 4 marzo 2005, n. 856

Dal testo della decisione: « La presentazione di liste di candidati su supporti cartacei difforni dai predetti modelli è [...] ammissibile, sempre che però la contiguità con la prima pagina e con gli altri intercalari sia assicurata con spillature, timbri posti da pubblici ufficiali o altri mezzi con vincolo

della fede privilegiata, in modo da garantire con assoluta certezza la continua riferibilità ai candidati anche degli altri moduli sottoscritti dai presentatori.

[Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 marzo 1990, n. 263; decisione 29 giugno 1979, n. 470].

Tuttavia, la cucitura con punti metallici 'omega' non costituisce garanzia dell'unità ed indivisibilità dell'elenco. »

Massima: « I modelli su cui sono raccolte le firme per la presentazione delle candidature alle cariche di sindaco e di consigliere comunale devono garantire il collegamento tra i singoli fogli sottoscritti e il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati. Inidoneo allo scopo è, perciò, il foglio sottoscritto, privo di riferimenti, spillato sull'atto principale. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 23 settembre 2005, n. 5011

Dal testo della decisione: « È in contrasto con il disposto dell'art. 28, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 – e deve essere riusata, ai sensi dell'art. 33, primo comma, lettera a), del medesimo testo unico delle leggi per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali – la presentazione di una lista, ove [...] le sottoscrizioni dei presentatori della stessa siano state apposte su fogli mobili (singolarmente privi dei dati previsti dall'art. 28 citato) separati dal modulo (vero e proprio) recante il contrassegno della lista e l'elenco di tutti i candidati (comprensivo dei rispettivi dati anagrafici), per la ragione di rilievo sostanziale che tali modalità non consentono alcuna certezza sul fatto che gli elettori, che hanno materialmente apposto le sottoscrizioni sui fogli 'allegati', intendessero effettivamente e consapevolmente presentare proprio quella lista e quei candidati. Come più volte affermato dalla Sezione, invero, la *ratio* della norma è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, sicché la sua violazione determina l'illegittimità della eventuale ammissione della lista.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 27 ottobre 2005, n. 5985]. »

Massima: « La raccolta delle firme di presentazione di una lista elettorale può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, soddisfano tutti i requisiti formali previsti dall'art. 28, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 (presenza del contrassegno e della lista completa dei candidati con relativi dati anagrafici) oppure se tali fogli sono già materialmente collegati al modulo principale attestata dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 28 gennaio 2005, n. 187]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 7 novembre 2006, n. 6545

Massima: « È legittima l'esclusione di una lista elettorale nel caso in cui le sottoscrizioni degli elettori siano apposte, in parte, su un modulo di più facciate, che non rechi il contrassegno di lista e i nomi dei candidati alle cariche di sindaco e di consigliere e sia semplicemente spillato, senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra i due fogli, ad un altro modulo recante il contrassegno e i nominativi.

Nella fattispecie è stata ritenuta la validità della presentazione della lista nella quale la spillatura con i punti ad 'omega' sia apposta fra un (primo) foglio che riproduce l'elenco dei candidati, il simbolo e la descrizione della lista ed i fogli separati e aggiunti (uno o più) contenenti l'elenco dei presentatori con le sottoscrizioni validamente autenticate; la continuità tra il primo foglio e i successivi era assicurata dal timbro contenente il simbolo e la denominazione della lista o dalla dichiarazione che i presentatori erano informati dell'identità del gruppo politico promotore della sottoscrizione. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 aprile 2007, n. 1553]

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

FOGLI MOBILI

FOGLI PRIVI DEL CONTRASSEGNO

E/O DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI

E/O DEI DEL TIMBRO TRASVERSALE

DICHIARAZIONI POSTUME — IRRILEVANZA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 3 marzo 2005, n. 835

Dal testo della decisione: « L'art. 32, ma l'argomento vale con ogni evidenza anche per l'art. 28 del testo unico, laddove detta un'accurata disciplina delle modalità di presentazione delle liste, prescrive il rispetto di adempimenti inquadabili nella categoria giuridica delle così dette "forme sostanziali" [...] o "vincolate". [...] In presenza di forme vincolate, quindi, non può darsi spazio alcuno al principio di strumentalità, che invece postula logicamente la concreta praticabilità di una valida condotta procedurale alternativa. In ragione di quanto precede non può allora ascriversi alcun valore alla pretesa degli appellanti di essere ammessi a provare l'effettiva conoscenza da parte dei sottoscrittori dei nominativi dei candidati inseriti nella lista; (...) da tale preclusione procedimentale deriva un'analogia limitazione ai poteri cognitori del giudicante in sede processuale: le immanenti esigenze di coerenza e di razionalità del sistema si frappongono, infatti, alla possibilità che il giudice amministrativo ricostruisca in via autonoma, siccome preteso invece dagli

appellanti, il reale atteggiamento psichico dei sottoscrittori della lista, essendo quest'ultimo un elemento di cui la stessa normativa stigmatizza l'assoluta irrilevanza giuridica, fissando un preciso limite all'altrimenti libero dispiegarsi del principio inquisitorio comune a tutti i procedimenti amministrativi. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 28 gennaio 2005, n. 187; 23 settembre 2005, n. 5011]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 27 ottobre 2005, n. 5985

Dal testo della decisione: « In caso di sottoscrizioni dei presentatori della lista apposte su di un foglio privo del contrassegno di lista e dell'indicazione del nome e cognome dei candidati e relativi dati anagrafici, non materialmente collegato, neppure tramite timbri a congiunzione dei due fogli, al foglio recante gli elementi essenziali ora detti ed in calce al quale era stata apposta l'attestazione di autenticità delle firme non vi è alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto.

Né possono assumere utile rilevanza, in contrario, le dichiarazioni formalizzate dagli interessati e dal pubblico ufficiale che ha autenticato le firme e depositate innanzi al T.a.r., che avrebbero dato conto della piena ed esclusiva riferibilità delle firme medesime a quella determinata lista; a tanto osta non soltanto la considerazione della tardività di dichiarazioni siffatte (rese solo innanzi al giudice amministrativo ed in un contesto di assoluta estraneità rispetto al procedimento elettorale), ma anche la loro inammissibilità, non potendo il giudice amministrativo sindacare la legittimità del procedimento elettorale sulla base di dichiarazioni postume rese dalle parti interessate.

[Cfr. le decisioni della sezione n. 856 del 2005, n. 187 del 2005 e n. 1087 del 2002]

Si aggiunga che il pubblico ufficiale poteva asseverare l'autenticità delle firme, ma non certo attestare quale fosse l'effettiva consapevolezza dei sottoscrittori in merito alla identità dei candidati ed alla conoscenza certa dello stesso simbolo di lista; in base all' art. 2700 del codice civile, l'atto pubblico fa sì piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale [cfr., tra le altre, la decisione della Sezione 18 novembre 2003, n. 7320]; e, per ciò che attiene alla presente fattispecie, il pubblico ufficiale non poteva operare apprezzamenti di carattere psicologico volti ad appurare quale fosse l'effettivo grado di conoscenza della lista e relativi candidati da parte di ciascuno dei numerosi firmatari ».

Massima: « La *ratio* della norma di cui agli articoli 28, quarto comma, e 32, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista e ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, cosicché la sua violazione determina l'illegittimità della sua eventuale ammissione, non assumendo rilevanza nemmeno le dichiarazioni formalizzate dai sottoscrittori e dal pubblico ufficiale autenticatore che danno conto della piena ed esclusiva riferibilità di quelle firme a quella determinata lista. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

CANDIDATO CON NOMINATIVO APPOSTO PER ERRORE SOLO SU ALCUNI FOGLI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 21 ottobre 1998, n. 1528

Dal testo della decisione: « In caso di modulo per la presentazione delle candidature composto da più fogli ma unico in senso formale e materiale, dal momento che il testo della dichiarazione da sottoscrivere figura nel primo foglio e che in esso sono richiamati e numericamente indicati i fogli ulteriori, deve ritenersi che le sottoscrizioni apposte sui vari fogli si riferiscano alla lista nella sua interezza, non ai singoli candidati. Pertanto non è giustificato non computare in favore del candidato il cui nominativo, per errore, sia stato apposto soltanto su alcuni dei fogli allegati al modello principale, le sottoscrizioni contenute sui fogli che, per mera irregolarità, non ripetevano il suo nominativo. »

Massima: « È legittima la decisione di ammettere un candidato il cui nominativo per errore sia stato apposto soltanto su alcuni dei fogli allegati al modello principale. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

MODIFICA ALL'ELENCO DEI CANDIDATI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 22 gennaio 1987, n. 19

Massima: « La sottoscrizione originaria di una lista non può essere riferita a successive modifiche apportate all'elenco dei candidati. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

ERRONEA IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI NELLE LISTE EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 5 luglio 2006, n. 4253

Dal testo della decisione: « La volontà dei sottoscrittori di una lista si riferisce alla presentazione dell'intera lista con i candidati ivi identificati. [...] Pertanto, tranne l'ipotesi di errore materiale chiaramente individuabile, se alcuni candidati risultano diversi negli elementi di identificazione (ossia, data di nascita, giorno, mese ed anno) ed anche nel cognome, rispetto a quelli indicati nei modelli sottoscritti dai presentatori, la volontà di questi ultimi non appare chiaramente orientata nel senso di voler presentare un candidato con quei diversi dati anagrafici, né è possibile provare che gli stessi, in tal caso, avrebbero sottoscritto la lista.

Di conseguenza, deve ritenersi che l'errata trascrizione, nella lista, del cognome e della data di nascita di un candidato corrisponde, nella sostanza, alla mancata inclusione nella stessa del soggetto che ha accettato la candidatura, atteso che la sottoscrizione sui modelli contenenti quei dati anagrafici dà certezza sul fatto che gli elettori intendevano presentare quei candidati e non altri.

[Fattispecie relativa a una mancata corrispondenza tra il cognome e la data di nascita del candidato inserito nella lista (Mesca Pietro nato il 19 luglio 1980) e il cognome e la data di nascita del candidato che ha accettato la candidatura (Nesca Pietro nato il 29 settembre 1967)]. »

Massima: « L'errata trascrizione nella lista dei candidati del cognome e della data di nascita di un candidato corrisponde alla mancata inclusione nella stessa del soggetto che ha accettato la candidatura. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

MODULI PRIVI DELL'INDICAZIONE DEL COLLEGIO PROVINCIALE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 29 gennaio 1996, n. III

Massima: « È legittima l'esclusione di un gruppo di candidati alle elezioni provinciali la cui sottoscrizione sia avvenuta su fogli separati privi dell'indicazione del collegio per il quale i candidati sono stati presentati e le cui firme sono state autenticate in tempi e luoghi diversi da quelli dell'autenticazione del modello principale completo di ogni indicazione. »

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

MANCATO DEPOSITO EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 28 aprile 1999, n. 505

Massima: « La mancanza dei certificati elettorali non può condurre all'esclusione della lista, quando sia giustificata da cause di forza maggiore o da fatto di terzi, come nel caso di ritardata consegna del certificato collettivo da parte dell'amministrazione comunale. »

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria

Decisione 30 novembre 1999, n. 23

Dal testo della decisione: « A norma dell'art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, il mancato deposito insieme con la lista dei candidati dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta *ex se* l'esclusione della lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal segretario comunale anche oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni e fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, o essere consegnati direttamente alla medesima o esserne disposta l'acquisizione dalla stessa, fissando a tal fine un termine per l'adempimento. »

Massima: « Non necessariamente il mancato deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista, essendo nei poteri del segretario comunale acquisirli anche dopo lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle liste e fino al momento della trasmissione degli atti alla commissione elettorale circondariale ed essendo nei poteri della stessa disporre l'acquisizione entro un termine fissato. »

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI SOGGETTI AUTORIZZATI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Massima: « È legittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata dal consigliere comunale che sia anche candidato. »

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI FIRMA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 7 novembre 2006, n. 6545

Massima: « Sono regolari le autenticazioni delle firme nelle quali la sottoscrizione dell'autorità autenticante sia illeggibile ma sia posta sul timbro con il suo nome.

[Fattispecie relativa a una firma illeggibile, apposta sul nome del soggetto autenticante, che non lascia alcun dubbio sull'identità del soggetto che ha compiuto l'operazione]. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Massima: « Non è possibile affermare, *a priori* e in modo generalizzato, che la firma debba essere necessariamente redatta in carattere corsivo e che sia illegittima quella redatta a carattere stampatello. »

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI MANCANZA O IRREGOLARITÀ DELL'AUTENTICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 29 giugno 1979, n. 470

Dal testo della decisione: « La formalità dell'autenticazione contemplata dalle disposizioni in esame non costituisce un semplice mezzo di prova, surrogabile con altri strumenti apprestati dall'ordinamento, ma è un requisito prescritto *ad substantiam actus* per garantire – nell'interesse pubblico – con il vincolo della fede privilegiata, la certezza circa la provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta. La mancanza o l'irritualità di detto elemento essenziale della fattispecie determina non una mera irregolarità, che può essere eliminata retroattivamente mediante un'operazione di rettifica, ma la nullità insanabile della sottoscrizione e, quindi, dello stesso atto di presentazione delle candidature cui accede. [...] »

La nullità sopra descritta perde ogni rilevanza pratica solo se viene neutralizzata dal compimento dell'atto omesso o dalla rinnovazione dell'atto viziato purché tanto l'uno quanto l'altra si realizzino prima della scadenza del termine – di indubbia natura perentoria – stabilito dal citato art. 28, penultimo comma. »

Massima: « La mancanza o l'irregolarità dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta la nullità insanabile dell'atto di presentazione della liste, che può essere neutralizzata solo dal compimento dell'atto omesso o dalla rinnovazione dell'atto viziato, e comunque prima dello scadere del termine perentorio di legge. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 6 marzo 1990, n. 263

Dal testo della decisione: « La Sezione considera che, in tema di elezioni, l'adempimento dell'autenticazione della firma del presentatore delle liste costituisca momento essenziale del procedimento, improntato ad un rigido rigore formale, imposto a salvaguardia della massima regolarità delle elezioni, onde non può ritenersi che l'art. 28 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (cui rinvia il successivo art. 32, quarto comma), si limiti ad indicare la formalità dell'autenticazione della firma senza adombrare alcun profilo di obbligatorietà (*recte*: onerosità), per cui all'adempimento non debba attribuirsi essenzialità, né carattere di necessità. [...]»

La formalità dell'autenticazione non costituisce un semplice mezzo di prova, surrogabile con altri strumenti apprestati dall'ordinamento, ma è un requisito prescritto *ad substantiam actus* per garantire, con il vincolo della fede privilegiata, la certezza circa la provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta. [...]

La mancanza dell'autenticazione della sottoscrizione, che è elemento essenziale, non determina una irregolarità suscettibile di essere rettificata in tempi successivi, dopo la scadenza del termine perentorio all'uopo fissato, ma nullità insanabile della sottoscrizione e, pertanto, dello stesso atto di presentazione della lista. »

Massima: « La mancanza dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista senza poter dar luogo a sanatoria. »

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

MANCATA INDICAZIONE

DEL LUOGO E DELLA DATA DELL'AUTENTICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 29 settembre 1994, n. 1061

Dal testo della decisione: « L'omissione della data di autenticazione, prescritta dall'art. 20, terzo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (cui fa rinvio l'art. 14, secondo comma, della legge n. 53 del 1990), non costituisce una mera irregolarità, dal momento che l'art. 14, terzo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone espressamente che "Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature", e l'indicazione della data di autenticazione è indispensabile per verificare l'osservanza di tale disposizione. »

Massima: « La mancanza della data determina la nullità dell'atto di autenticazione delle sottoscrizioni. »

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI**MANCATA INDICAZIONE
DELLA QUALIFICA RIVESTITA****CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione****Decisione 17 luglio 2000, n. 3923**

Dal testo della decisione: « È legittima l'esclusione della lista nel caso di autenticazione delle firme priva di tutti gli elementi richiesti dalla legge (data e luogo dell'autenticazione, qualifica rivestita e timbro dell'ufficio), salva la firma di chi autentica, in quanto l'irregolarità commessa impedisce il raggiungimento dello scopo cui l'atto è prefigurato. Del resto l'attestazione è mancante di elementi essenziali se non sono mai precisati la data in cui si certificano i fatti, la qualità del soggetto che lo rende idoneo, secondo la legge, a provare i fatti stessi, nonché il luogo in cui si dicono svolti. »

Massima: « È illegittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata senza indicare data, luogo e qualifica dell'autenticatore. »

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI**MANCATA INDICAZIONE DEL NOME E COGNOME
DEL SOGGETTO AUTENTICANTE
MANCANZA DEL TIMBRO DELL'UFFICIO****CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione****Decisione 14 dicembre 1989, n. 846**

Massima: « Costituisce una mera irregolarità, sanabile con la regolarizzazione anche successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, il fatto che l'autenticazione delle firme in calce alla delega del segretario provinciale di un partito sia mancante, all'atto della presentazione della lista, del nome, del cognome e della qualità del pubblico ufficiale e del sigillo. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**Decisione 6 marzo 2006, n. 1074**

Dal testo della decisione: « La mancata indicazione del nome e del cognome dell'autenticante nella formula di rito dell'autenticazione (“davanti a me x y ...”), potendo agevolmente individuarsi sia la persona che la qualità del soggetto autenticante, è, al più, una mera imperfezione di tale formula, che, non comportando alcuna incertezza sul fatto che l'autenticazione proviene da un soggetto competente a farla per la sua qualità, non può attribuirsi alcuna incidenza invalidante. Quanto alla mancanza del timbro, è sufficiente rilevare che l'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 non può trovare inderogabile applicazione per soggetti, quali i consiglieri comunali, che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, il timbro del comune. »

Massima: « È irrilevante l'omessa indicazione del nome e cognome del pubblico ufficiale che ha proceduto all'autenticazione quando, tramite la sua firma, può facilmente essere individuata sia la persona che la qualità del soggetto autenticante. È irrilevante l'omesso uso del timbro dell'ufficio nel caso di autenticazione effettuata da un consigliere comunale ».

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE MODALITÀ

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 18 giugno 2001, n. 3212

Massima: « Sono invalide, anche se debitamente autenticate, le firme di elettori raccolte:

- senza indicazione delle modalità di identificazione;
- non corredate del certificato elettorale, previa presentazione del tesserino del codice fiscale o di altro documento privo di fotografia o indicato con i soli estremi numerici;
- senza indicazione della data di nascita o con significative discordanze con i dati anagrafici del certificato elettorale. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 15 aprile 2004, n. 2152

Massima: « L'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 prescrive che, nell'atto di autenticazione, siano indicate le modalità di identificazione del dichiarante, tra le quali è da comprendere la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale. »

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

MOMENTO DI PRESENTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 3 maggio 1983, n. 134

Massima: « È illegittima, ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, l'esclusione di una lista perché presentata prima della dichiarazione di accettazione delle candidature, ma nel rispetto dell'ordine logico del procedimento e del termine perentorio di legge. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 15 aprile 2004, n. 2152

Dal testo della decisione: « Nel procedimento elettorale, se ai fini dell'ammissione della lista è necessario che essa sia corredata delle dichiarazioni

di accettazione della candidatura da parte dei candidati, tuttavia non è richiesto che detta accettazione debba essere necessariamente anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori della lista.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 luglio 1994, n. 732]. »

Massima: « È legittima la dichiarazione di accettazione alla candidatura di data posteriore a quella di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Massima: « È legittima l'accettazione della candidatura effettuata dopo la sottoscrizione delle liste. »

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

MANCATA ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 14 dicembre 1989, n. 846

Dal testo della decisione: « In forza dei richiamati articoli 9 e 10 della legge n. 108 del 1968, la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato deve essere presentata contestualmente alla presentazione della lista. Il difetto di accettazione non comporta però l'esclusione della lista, ma solo la cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 28 aprile 1999, n. 505]. »

Massima: « La circostanza che, negli elenchi dei sottoscrittori, figurino nominativi di candidati che non hanno, poi, accettato la candidatura comporta la cancellazione di questi dalle liste, non l'invalidità delle sottoscrizioni.

[Fattispecie relativa alle elezioni regionali disciplinate dalla legge n. 108 del 1968]. »

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

RINUNCIA ALLA CANDIDATURA

COMPETENZA E FORMA DELLA PRESA D'ATTO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 7 settembre 1989, n. 526

Massima: « In caso di rinuncia alla candidatura, la competenza alla presa d'atto spetta, rispettivamente, alla commissione elettorale circondariale nel corso del procedimento elettorale preparatorio se l'atto sia stato presentato

prima della votazione ed all'adunanza dei presidenti se presentato dopo la votazione e prima della proclamazione degli eletti. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 1° ottobre 1998, n. 1384

Dal testo della decisione: « La rinuncia alla candidatura (atto contrario all'accettazione), per quell'esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale, deve rivestire le stesse forme (dichiarazione autenticata) ed essere presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle candidature, altrimenti non esplica alcuna efficacia sulla composizione delle liste. »

Massima: « È inefficace la rinuncia alla candidatura presentata senza seguire le stesse modalità previste dalla legge per l'accettazione. »

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

DICHIARAZIONE «ANTIMAFIA»

RIFERIMENTO ALL'ART. 15, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 55 DEL 1990

ANZICHÉ ALL'ART. 58 DEL D. LGS. 267 DEL 2000

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 22 gennaio 2003, n. 255

Dal testo della decisione: « L'essersi riferiti i candidati [...], in sede di accettazione delle candidature, al fatto di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, correttamente è stato letto, dalla sottocommissione elettorale circondariale, come equivalente del riferimento all'art. 58 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, che tiene conto anche delle modifiche apportate dalla legge n. 475 del 13 dicembre 1999. [...] »

Una volta indicata, del resto, la norma di base, cioè l'art. 15 della legge n. 55 del 1990, ogni ulteriore indicazione modificativa assume carattere del tutto pleonastico e irrilevante, a meno che non emerga con certezza che l'indicazione di un testo normativo e non delle successive modifiche ad esso apportate costituisca indice di una precisa e consapevole scelta dell'interessato, correlabile ad atti o fatti interessanti la sua persona.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 30 gennaio 2003, n. 468]. »

Massima: « È illegittima l'esclusione dalla competizione elettorale di un candidato che ha dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, anziché dall'art. 58 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. »

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

DICHIARAZIONE «ANTIMAFIA»

MANCANZA — NON SANABILITÀ

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 17 maggio 1996, n. 574

Dal testo della decisione: « La norma (art. 32 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sostituito *in parte qua* dall'art. 2 della 18 gennaio 1992, n. 16) prevede la presentazione, insieme con la lista, di una dichiarazione autentica di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Il tenore testuale della disposizione [...] è dunque chiaro nel richiedere la contestualità formale tra dichiarazione di accettazione e dichiarazione che non ostino condizioni all'accettazione medesima [...]. La dichiarazione è incompleta, e non semplicemente irregolare, se non contiene la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui alla legge n. 55.

L'omissione è testualmente sanzionata con la eliminazione dalle liste dei nomi dei candidati per i quali manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione [...].

D'altra parte la legge prevede che la possa procedere all'ammissione di nuovi documenti, ma non consente l'integrazione delle dichiarazioni di accettazione mediante la presentazione *ex novo* delle dichiarazioni che i candidati non si trovano nelle condizioni di cui alla legge n. 55. »

Massima: « La mancanza della dichiarazione antimafia comporta l'immediato, e non sanabile, depennamento del candidato dalla lista. »

DELEGATI

MANCATA INDICAZIONE

EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 4 marzo 2002, n. 1271

Massima: « L'indicazione, tra i documenti che accompagnano la lista dei candidati (nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), dei delegati a presenziare al sorteggio del numero della lista non è un onere posto a pena di inammissibilità della lista stessa ma una norma della quale i presentatori possono avvalersi nel proprio esclusivo interesse. »

DELEGATI

DELEGATO EFFETTIVO E DELEGATO SUPPLENTE

POTERI DISGIUNTI DI COLLEGAMENTO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 18 giugno 1996, n. 731

Massima: « Nel caso in cui, nell'atto di presentazione della lista, non sia stato indicato quale dei due delegati sia l'effettivo e quale il supplente, ciascuno dei due può sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con ulteriori liste per il ballottaggio. »

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO

FORMA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 22 aprile 2004, n. 2312

Dal testo della decisione: « Le dichiarazioni di collegamento per il primo turno e quelle di ulteriore collegamento per il secondo turno, per avere valore ed efficacia giuridica, devono sostanziarsi in atti formali da produrre entro il termine prestabilito a pena di decadenza. In realtà la legge, mentre, con riguardo al primo turno, prescrive che la dichiarazione di collegamento sia fatta all'atto della presentazione della candidatura, nessuna specifica disciplina detta per il caso di ballottaggio.

Tuttavia, poiché in entrambe le ipotesi l'apparentamento tra il candidato sindaco e le liste che lo sostengono dovrà poi risultare dalla scheda per l'espressione del voto e, soprattutto, rileva ai fini dell'attribuzione del cosiddetto premio di maggioranza in sede di assegnazione dei seggi, secondo le modalità di cui agli articoli 71 e 73 del citato d. lgs. n. 267 del 2000, le 'convergenti' dichiarazioni del candidato e dei delegati delle liste interessate, che detto collegamento manifestano, non possono che assumere la forma scritta e, quindi, concretarsi in uno o più atti scritti da presentarsi, come per la dichiarazione di candidatura, alla segreteria del comune per gli ulteriori adempimenti.

Non può essere condivisa, pertanto, la tesi propugnata dall'appellante secondo la quale, in sede di assegnazione dei seggi di consigliere comunale a seguito di ballottaggio, pur in mancanza di un formale atto di collegamento, debba tenersi conto anche della volontà di sostenere la candidatura del sindaco risultato eletto altrimenti manifestata. »

Massima: « Solo l'atto formale di reciproco collegamento tra una lista di candidati collegata a un raggruppamento rimasto escluso dal ballottaggio e un candidato sindaco a questo ammesso produce effetti giuridici ai fini del-

l'attribuzione dei seggi. Non producono effetto, infatti, eventuali dichiarazioni rese alla stampa da parte di tale lista in assenza di un atto formale. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 25 gennaio 2005, n. 150

Dal testo della decisione: « In caso di carenza della dichiarazione prevista dall'art. 3-bis della legge regionale del Friuli - Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, destinata ad esplicitare la volontà delle liste di collegarsi con il candidato sindaco, è legittima la decisione della commissione elettorale circondariale di non ammettere la candidatura del candidato alla carica di sindaco e delle liste, dovendosi confermare che, nella materia elettorale, lo scrupoloso e rigido rispetto delle regole del procedimento rappresenta la garanzia indispensabile per la certezza del diritto costantemente richiesta dalla giurisprudenza [...] e dovendosi ritenere l'insufficienza di una volontà soltanto desumibile *aliunde*, in assenza dell'adempimento prescritto sia dalla legge regionale che dalla legge nazionale. »

[Fattispecie relativa ad elezioni comunali nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia].

Massima: « In materia elettorale lo scrupoloso e rigido rispetto delle regole del procedimento rappresenta una garanzia indispensabile. Pertanto la volontà di collegamento di una o più liste con un candidato alla carica di sindaco va esplicitata e non può essere desumibile *aliunde*. »

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 6 luglio 1994, n. 732

Massima: « La norma non prescrive che il programma amministrativo della lista (da affiggere all'albo pretorio) debba essere sottoscritto, essendo sufficiente il semplice fatto della presentazione del documento (che non contiene una dichiarazione di volontà, ma è la semplice esternazione di intenti programmatici) con la lista dei candidati a garantire la sua riferibilità alla lista stessa. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 25 maggio 1998, n. 688

Massima: « È irrilevante, ai fini della legittimità delle operazioni elettorali, il fatto che il programma amministrativo sia generico, non essendo valutabile sul piano della legittimità. »

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

VERBALIZZAZIONE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 11 febbraio 1999, n. 165

Massima: « Il segretario comunale è tenuto a verbalizzare, nel modo più esatto e comprensibile, l'esatto momento della presentazione della lista dei candidati, usando le espressioni indicate dalla legge ed evitandone altre suscettibili di ambiguità. »

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE

PER RITARDI NON IMPUTABILI AL PRESENTATORE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 24 febbraio 1999, n. 209

Massima: « Il ritardo nel rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere comunque consegnati entro 24 ore, non può produrre conseguenze deteriori ed irreparabili a danno dei privati. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 12 aprile 2001, n. 2297

Massima: « Il superamento, per alcuni minuti, del termine per la consegna della lista elettorale, dovuto a un ritardo nella consegna, da parte del comune, dei certificati elettorali a causa del cattivo funzionamento dei macchinari, non costituisce motivo sufficiente per l'esclusione della lista stessa dalla competizione elettorale. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 4 marzo 2002, n. 1271

Dal testo della decisione: « Non può costituire presupposto per una valida esclusione della lista un breve ritardo nella presentazione stessa non imputabile al presentatore della lista, bensì alle modalità di ricevimento, condizionate da fattori accidentali, di cui non può farsi carico il presentatore che risulta presente nei locali dove deve avvenire la presentazione al momento della scadenza del termine di legge. »

[Nel caso di specie, la presentazione delle liste avveniva alcuni minuti dopo l'orario previsto dalla norma per la presenza, attestata dal segretario comunale, di numerose persone che rendevano difficoltose le operazioni elettorali].

Massima: « Un minimo scostamento di orario nella presentazione della lista giustificato da validi motivi, di per sé, non è motivo sufficiente a giustificare l'esclusione, tenuto anche conto del principio di favore per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 12 novembre 2002, n. 6273

Massima: « Nel caso in cui il privato sia tenuto ad avvalersi degli uffici della pubblica amministrazione, i ritardi e, in genere, i disservizi e gli errori a quella imputabili non possono produrre in suo danno conseguenze deteriori e irreparabili. Pertanto va ammessa la lista alla competizione elettorale qualora la mancanza dei certificati elettorali all'atto della presentazione non sia attribuibile alla negligenza dei presentatori ma a un disguido organizzativo degli uffici comunali. »

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE
PER RITARDI IMPUTABILI AL PRESENTATORE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 2 aprile 2003, n. 1706

Dal testo della decisione: « Costituisce principio generale quello per cui l'inosservanza del termine perentorio sancito dall'art. 32 d.P.R. n. 570 del 1960 comporta l'esclusione della lista tardivamente presentata (e, di conseguenza, l'illegittimità della sua ammissione da parte della commissione elettorale), senza che rilevi, in senso contrario, la presenza fisica dei presentatori nella segreteria del comune prima delle ore 12,00 dell'ultimo giorno, e che, tuttavia, in ossequio al principio del *favor* per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, può ammettersi la validità della presentazione tardiva quando lo scostamento orario è minimo (pochi minuti) ed ascrivibile a circostanze non imputabili ai soggetti interessati.

[Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 4 marzo 2002, n. 1271].

In particolare, le cause giustificative devono consistere in fattori eccezionali e imprevedibili e tali non sono i fattori causali [...] riconducibili a difficoltà ordinarie e prevedibili nel rispetto di un orario e, quindi, [...] sicuramente ascrivibili alla sfera di controllo dei presentatori (che, secondo un normale canone di diligenza, avrebbero dovuto recarsi con congruo anticipo, e non dieci minuti prima, negli uffici comunali). »

Massima: « Il termine di cui all'art. 32 del d.P.R. 570 del 1960 ha natura perentoria. La sua violazione comporta l'esclusione della lista, a nulla rilevando la mera presenza fisica dei presentatori nella segreteria del comune. L'ammissione della lista tardivamente presentata può essere disposta quando lo scostamento di orario è minimo e non ascrivibile agli interessati. »

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE

PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A UN UFFICIO NON COMPETENTE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 21 maggio 2002, n. 1998

Massima: « Ai sensi dell'art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, l'ufficio competente a ricevere la presentazione delle liste elettorali nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti è quello del segretario comunale, in capo al quale la norma concentra il potere di certificare modalità, tempi e contenuti della presentazione. Pertanto, in caso di omessa presentazione delle liste al suddetto segretario, resta irrilevante la produzione, presso altri uffici comunali, della documentazione da allegare alle liste stesse. »

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE

INGRESSO DEI PRESENTATORI NEGLI UFFICI COMUNALI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 10 aprile 1991, n. 515

Massima: « È legittima l'esclusione di una lista presentata dopo lo spirare del termine perentorio di legge, a nulla influendo la sola presenza degli incaricati nell'ufficio, fatto strumentale e antecedente alla materiale presentazione. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 7 marzo 2001, n. 1343

Dal testo della decisione: « Non può ritenersi valido elemento di surrogazione dell'incompiuta opera di presentazione della lista il solo ingresso dei presentatori della lista negli uffici comunali entro il perentorio termine di legge. »

Massima: « Ai fini della legittimità dell'ammissione di una lista, non è sufficiente la presenza nell'ufficio comunale – allo spirare del termine di legge – dei presentatori intenti a sottoscriverla, essendo necessario il rispetto rigoroso della formalità di presentazione da parte del prescritto numero di sottoscrittori prima del termine di legge. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 21 maggio 2002, n. 1998

Dal testo della decisione: « Il termine fissato dall'art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per la presentazione delle liste elettorali nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti ha carattere perentorio, attesa la finalità di assicurare la certezza delle operazioni elettorali, e ammette

deroga solo nel caso di rappresentanti che, entro il termine prescritto, siano effettivamente presenti all'interno dell'ufficio adibito a ricezione delle candidature e muniti della documentazione necessaria. »

Massima: « L'unica deroga che può essere ammessa alla perentorietà del termine di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 570 del 1960, in ordine alla presentazione delle liste dei candidati, è quello della tempestiva presentazione da parte di rappresentanti che, entro il termine prescritto, sono effettivamente all'interno dell'ufficio adibito alla ricezione delle candidature con la documentazione necessaria. »

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO CHE DEPOSITA LA LISTA NON È NECESSARIA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 4 febbraio 1997, n. 138

Dal testo della decisione: « La totale assenza di disciplina normativa riferibile alla consegna della lista esclude che le firme dei soggetti che materialmente 'presentano' (vale a dire, consegnano) la lista nella segreteria del comune debbano essere autenticate a pena di non ammissione della lista. Di siffatto obbligo non reca traccia la norma, che non si occupa della persona che consegna la lista, sicché, per il principio secondo cui, in materia elettorale, le sanzioni che comportino l'esclusione di una lista debbono essere chiaramente individuate dalla legge, la mancata autenticazione della firma di chi deposita la lista non comporta alcuna conseguenza quanto all'ammissione della lista medesima, ben potendo l'identità personale del porgitore essere accertata, senza ritardi e incertezze, mediante l'esibizione del relativo documento. »

Massima: « In assenza di una specifica normativa, non è necessaria l'autenticazione delle firme dei soggetti che materialmente consegnano la lista. »

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

COMPETENZA DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI IN MATERIA DI ESAME E DI AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 12 ottobre 2000, n. 5448

Dal testo della decisione: « L'art. 25 del d.P.R. n. 223 del 1967, nel prevedere che, “nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti, possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000”, nulla stabilisce sulle funzioni di queste.

Al riguardo questo Consiglio ha chiarito che il silenzio mantenuto dalla normativa non può essere interpretato nel senso che abbia voluto escludere dall'assolvimento dei compiti in materia di presentazione delle liste elettorali le sottocommissioni.

La sottocommissione, infatti, non è organo a sé, distinto dalla commissione elettorale, ma è la stessa commissione elettorale circondariale, di cui riproduce l'esatta composizione; e deve ritenersi che, quando il testo unico ha attribuito alla commissione elettorale circondariale i compiti specificati negli articoli 30 e 33, ha voluto riferirsi, evidentemente, alla commissione elettorale circondariale [...] quale, in effetti, risulta costituita nei singoli circondari (cioè come commissione e come sottocommissioni).

[Consiglio di Stato, 1ª Sezione, parere 25 febbraio 1964, n. 344]

[...] Rispetto a ciò la previsione del comma 3 del citato art. 25, per il quale ‘il presidente della commissione circondariale ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività’, deve interpretarsi quale facoltà, per il presidente, di una diversa ripartizione delle competenze e non quale necessità di un atto esplicito di conferimento di funzioni, da considerarsi proprie delle sottocommissioni in quanto attribuite all'organo di cui costituiscono articolazione organizzativa. »

Massima: « La sottocommissione elettorale circondariale non è un organo a sé stante, ma è la stessa commissione elettorale circondariale. La suddivisione delle competenze è generale, come avviene quando si suddivide in sezioni un organo generale. Restano in capo al presidente della commissione poteri di vigilanza e di determinare una diversa suddivisione delle competenze. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 17 luglio 2000, n. 3923]

COMPONENTI SUPPLEMENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 19 dicembre 1980, n. 989

Massima: « Sono illegittime le deliberazioni della commissione elettorale circondariale assunte in una seduta cui partecipano i componenti supplementi pur in presenza dei componenti effettivi. »

DOVERE DI ASTENSIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 6 luglio 1994, n. 732

Dal testo della decisione: « Non può ragionevolmente dubitarsi che la commissione elettorale circondariale debba compiere le operazioni di sua pertinenza con la massima possibile obiettività e serenità [...]. Anche per gli organi collegiali, per i quali l'ordinamento positivo non dispone espressamente circa l'astensione dei componenti, vale il principio generale (desumibile dai precetti delle leggi che tale obbligo impongono in determinate ipotesi) che chi ha un interesse alla deliberazione deve astenersi. Le varie norme che regolano sporadicamente l'astensione dei membri di taluni organi collegiali amministrativi, la cui posizione viene a trovarsi in situazione di incompatibilità con la funzione da svolgere, debbono, infatti, essere considerate non come isolate enunciazioni di proposizioni particolari, ma come applicazioni di un principio generale.

Ora, appare inconfutabile che la circostanza che un membro della commissione elettorale circondariale abbia sottoscritto la dichiarazione di presentazione di una lista non dà sufficiente affidamento che lo stesso possa svolgere

le sue funzioni con quelle garanzie di neutralità ed imparzialità che, necessarie in qualsiasi attività amministrativa, maggiormente s'impongono nel procedimento elettorale, in una fase tanto delicata quale l'ammissione delle liste alla competizione. E la partecipazione del componente che sia stato sottoscrittore di una lista è illegittima, non solo quando la commissione esamini la lista sottoscritta, ma anche quando deliberi in ordine all'ammissione delle altre liste perché anche in questa ipotesi l'interesse, attesa la posizione concorrenziale esistente fra le varie liste, potrebbe condizionare la decisione. »

Massima: « È illegittima la deliberazione della commissione elettorale circondariale circa l'ammissione di una lista di candidati, assunta con la partecipazione di un componente che l'abbia sottoscritta. »

OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

OPERA DI CONTROLLO CONTENUTO

CONSIGLIO DI STATO — Quinta Sezione
Decisione 13 giugno 1980, n. 581

Dal testo della decisione: « È prassi amministrativa, costantemente confermata dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature emanate dal Ministero dell'Interno (Servizio elettorale), che l'opera di controllo della commissione elettorale circondariale deve consistere nel verificare non soltanto se, per ciascun candidato, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato e regolarmente autenticata, e se sia stato altresì presentato il certificato da cui risulti che il candidato stesso sia iscritto nelle liste elettorali del comune, ma anche se le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione del gruppo, con l'onere, a carico della detta commissione, di disporre, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

Siffatte istruzioni chiariscono dunque, sul piano interpretativo, che la verifica demandata alla commissione elettorale circondariale è di ampio contenuto e trascende, pertanto, il mero controllo della presentazione della documentazione prescritta.

Detta commissione, infatti, ha altresì il compito di accertare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista, onde impedire il perpetuarsi di ulteriori errori nella formazione continua degli atti del procedimento elettorale. A tale impostazione, dalla quale risulta fissata l'estensione dei

compiti della commissione, autorizza lo stesso art. 33 surrichiamato, dal quale è dato desumere un potere di accertamento e di modificazione della lista da parte della commissione stessa. »

Massima: « La verifica demandata alla commissione elettorale circondariale in sede di ammissione delle candidature è di ampio contenuto e trascende il mero controllo della documentazione presentata. Spetta alla commissione medesima verificare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista. »

**OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE
PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE
ACCERTAMENTO E SANATORIA DI VIZI FORMALI
INIZIATIVA**

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 13 giugno 1980, n. 581

Massima: « L'iniziativa di accertamento e di eventuale sanatoria dei vizi formali da parte della commissione elettorale circondariale è autonoma e non necessariamente subordinata all'iniziativa dei delegati di lista. »

**OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE
PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE
VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI**

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 28 gennaio 2005, n. 187

Dal testo della decisione: « Il controllo esercitato dalla commissione elettorale circondariale sulle firme è sicuramente di natura estrinseca e formale, ma deve riguardare [...] tutti gli aspetti della validità delle sottoscrizioni, come [...] raccomandato dalle prefate 'istruzioni' ministeriali le quali prevedono, *expressis verbis*, che la commissione ricusi le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

In altri termini, il numero delle firme, preso in considerazione dall'art. 30, è soltanto quello delle sottoscrizioni validamente apposte a norma del successivo art. 32. »

OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

CAUSE DI INCANDIDABILITÀ, DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 13 settembre 1999, n. 1052

Massima: « La situazione di incandidabilità, ai sensi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, del candidato sindaco, non rilevata in sede di ammissione dalla commissione elettorale circondariale, è idonea a rendere invalido lo svolgimento delle operazioni elettorali. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 15 giugno 2000, n. 3338

Dal testo della decisione: « La commissione elettorale circondariale non ha il potere di impedire la presentazione della lista per ragione di ineleggibilità (ordinaria) e [...] le disposizioni di cui agli articoli 30 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960, dovendo confrontarsi con il diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito, vanno applicate con criteri restrittivi. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 15 giugno 2000, n. 3338

Dal testo della decisione: « L'ineleggibilità, di regola, non è di ostacolo all'ammissione della lista, neppure quando essa colpisca il candidato sindaco e neppure quando vi sia una stretta integrazione tra lista e candidato sindaco, trattandosi di elezioni in comuni aventi meno di 15.000 abitanti. Sicché l'ammissione della lista non integra una causa di invalidità, che possa addirittura trasmettersi alle operazioni successive. [...] L'ineleggibilità ordinaria che colpisca il candidato sindaco, anche sotto la vigenza della legge n. 81 del 1993, ha un effetto che può definirsi 'unilaterale': provoca cioè la decadenza dell'ineleggibile, senza estendere la sua portata agli altri esiti del voto. [...] »

Non è previsto un momento di controllo sulla presentazione delle liste e ogni verifica è consapevolmente rinviata alla prima seduta consiliare. Sicché il procedimento non può restarne per altro verso viziato. Se il candidato ineleggibile viene eletto sindaco, la decadenza che lo riguarda rende necessaria la celebrazione di nuove elezioni; se, invece, rimane soccombente, le elezioni resteranno valide e si verifica solo la decadenza del candidato sindaco dalla carica di consigliere comunale. »

Massima: « Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la partecipazione alle elezioni di un candidato sindaco in situazione di ineleggibilità, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 – a differenza di quanto avviene in situazioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 15, comma 1,

della legge 19 marzo 1990, n. 55 – non integra una causa di invalidità che potrà trasmettersi alle fasi successive del procedimento. »

OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

CASO DI SPECIE

DOCUMENTAZIONE COPIOSA E DISORDINATA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 2 luglio 2001, n. 3607

Massima: « È legittimo il provvedimento con il quale l'Ufficio centrale circoscrizionale conferma l'esclusione di una lista elettorale in presenza di una documentazione copiosa e disordinata, la cui verifica, per fatto addebitabile alla mancata collaborazione del delegato di lista, non poteva essere fatta seduta stante (articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108), ma implicava, necessariamente, la riapertura dell'istruttoria, cioè di una fase procedimentale che la legge ha escluso per ragioni di speditezza.

[Nella fattispecie, non era possibile decidere seduta stante in quanto i 1033 certificati elettorali dei presentatori, sebbene depositati, erano stati prodotti in un ordine diverso da quello con il quale le sottoscrizioni erano state distribuite sui moduli di raccolta delle firme, ragione per la quale l'attività di riordino e di controllo dei certificati sarebbe stata assolutamente incompatibile con il carattere istantaneo della decisione]. »

POTERE DI AUTOTUTELA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 29 gennaio 1996, n. 111

Dal testo della decisione: « In linea di principio, per quanto riguarda il concreto ambito di applicazione del capo terzo della legge n. 241 del 1990, ritiene la Sezione che la notizia dell'avvio del procedimento:

- deve essere data ogni volta che un'amministrazione intenda emanare un atto di c.d. secondo grado, vale a dire di annullamento, di revoca o di decadenza di un precedente proprio provvedimento;

- può essere omessa solo nel caso di motivata sussistenza di "ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento" (art. 7, primo comma, della legge n. 241 del 1990) ovvero quando all'interessato sia stato comunque consentito di evidenziare i fatti e gli argomenti che ritenga di addurre a suo favore.

[Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 26 settembre 1995, n. 1364]

Ciò premesso, si deve ritenere che, nell'ambito del procedimento elettorale, sussistono le "ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità" che (oltre a costituire la *ratio* di una particolare normativa sui giudizi elettorali) escludono (ai sensi del primo periodo dell'art. 7, primo comma, della legge n. 241 del 1990) la sussistenza dell'obbligo dell'ufficio elettorale centrale di dare notizia dell'inizio del procedimento che si conclude con l'annullamento dell'atto di ammissione di un gruppo o di una lista di candidati.

Le leggi riguardanti il procedimento elettorale hanno previsto rigorosamente le fasi concernenti le relative operazioni, sicché l'ufficio elettorale centrale deve adottare i propri atti, anche di autotutela, in modo da rispettare le scadenze individuate dalle leggi e senza costringere la competente autorità ad un differimento della competizione elettorale.

Nell'ambito del procedimento elettorale sussistono dunque, *in re ipsa*, le particolari esigenze di celerità che escludono l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990. »

Massima: « Nell'ambito del procedimento elettorale sussistono le ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità che escludono l'obbligo di dare notizia dell'avvio del procedimento di annullamento dell'atto d'ammissione di una lista. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 22 gennaio 2003, n. 255

Dal testo della decisione: « L'esercizio del potere di correzione è pienamente legittimo nelle elezioni relative a tutti i comuni e non solo a quelli di dimensioni superiori, di cui agli articoli 32 e seguenti del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. Se è vero che l'art. 33 del citato testo unico prevede un'apposita disciplina di reclamo solo con riguardo ai comuni di maggiori dimensioni [...], è anche vero che il silenzio, sul punto, dell'art. 30 dello stesso testo unico, concernente specificamente i comuni di minori dimensioni, non può, nell'attuale assetto ordinamentale, precludere agli interessati di muovere le proprie censure alla stessa sottocommissione affinché la stessa possa, in sede di autotutela, riconsiderare il proprio operato [...].

In proposito deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 30, primo comma, la commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, comunica, ai delegati di lista, [...] le decisioni di ricasazione di lista o di esclusione di candidato [...]. Ebbene, in presenza di una comunicazione siffatta, deve ritenersi radicato, in capo ai soggetti pregiudicati dalla determinazione così assunta, un potere di reclamo sussumibile nella disciplina di carattere generale di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, secondo cui qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento. »

Massima: « È ammissibile un reclamo alla commissione elettorale circondariale in materia di ammissione e ricusazione di liste elettorali anche se, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, tale procedura non è espressamente prevista dall'art. 30 del d.P.R. n. 570 del 1960. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 30 gennaio 2003, n. 468]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 18 marzo 2004, n. 1432

Dal testo della decisione: « La commissione elettorale circondariale ha facoltà di esercitare poteri di autotutela correggendo i propri atti illegittimi di esclusione delle liste dei candidati fino al momento della pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali, vicenda, questa, che segna l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 24 marzo 1972, n. 218; decisione 17 maggio 1996, n. 574].

Ciò risponde, d'altro canto, a un principio generale che impone all'amministrazione di provvedere alla cura dell'interesse pubblico anche dopo l'emanazione dell'atto amministrativo fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall'atto.

Nessuna norma di legge né principio desumibile dal sistema elettorale autorizzano a derogare da questo principio generale, che discende direttamente dall'essenza del potere amministrativo. »

Massima: « È legittimo l'esercizio di poteri di autotutela da parte della commissione elettorale circondariale che può, quindi, correggere i propri atti illegittimi di ammissione o di esclusione di una lista fino al momento di pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali. »

IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria

Decisione 24 novembre 2005, n. 10

Massima: « L'impugnazione degli atti endoprocedimentali concernenti l'ammissione di liste di candidati va proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti, essendo esclusa la possibilità di impugnazione, anche prima della proclamazione degli eletti, di tutti gli atti endoprocedimentali riguardanti le operazioni per le elezioni comunali. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 6 febbraio 2007, n. 482

Dal testo della decisione: « Dall'art. 83 / 11 del d.P.R. n. 570 del 1960 si desume chiaramente che i ricorsi contro le operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, tra le quali ci sono quelle relative all'ammissione delle liste elettorali, vanno proposti dopo la proclamazione degli eletti.

Vero è che, in tal modo, non c'è immediata tutela giurisdizionale contro i provvedimenti di esclusione delle liste; ma è altrettanto vero che l'ammissione della lista esclusa potrebbe essere data solo con provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia dell'esclusione – non essendo praticamente possibile definire il giudizio prima dello svolgimento delle elezioni – sicché, in ogni caso, l'ammissione o l'esclusione della lista, e con esse i risultati dell'elezione, sarebbero provvisori e vi sarebbero altrettante probabilità di far competere una lista illegittimamente esclusa quante di fare svolgere elezioni invalide; e, in definitiva, l'immediatezza della tutela sarebbe puramente apparente.

La situazione rimarrebbe la stessa quand'anche, sforzando oltremodo i tempi processuali a scapito del diritto di difesa, il giudizio potesse essere definito in primo grado, con sentenza soggetta ad appello, prima dello svolgimento delle elezioni.

Per di più l'esecuzione dell'eventuale ordinanza cautelare di sospensione o della sentenza di accoglimento del ricorso contro l'esclusione, pronunciata immediatamente prima del giorno fissato per i comizi, imporrebbe il rinvio di questi ultimi. »

LEGITTIMAZIONE

A STARE IN GIUDIZIO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 7 marzo 1986, n. 156

Massima: « In sede di giudizio contro la proclamazione degli eletti in un comune, nel quale si controverte sull'atto di ammissione o di esclusione di una lista, è legittimata passivamente – oltre all'ente di cui trattasi – anche la commissione elettorale circondariale. »

PERENTORIETÀ
DEL TERMINE DI AFFISSIONE
DEL MANIFESTO
RECANTE LE CANDIDATURE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 26 giugno 1981, n. 293

Massima: « Sono nulle le operazioni elettorali qualora una delle liste presentate dagli elettori, ammessa con riserva dal giudice amministrativo, non abbia potuto affiggere i propri manifesti elettorali per almeno quindici giorni prima delle elezioni, così come disposto dall'art. 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 28 giugno 2002, n. 3579

Dal testo della decisione: « La necessità che trascorra un termine di quindici giorni tra la pubblicazione delle liste dei candidati, divenute intangibili, e la data delle elezioni risponde a un'esigenza non comprimibile di pubblicità.

Solo in questo modo, infatti, è possibile, al corpo elettorale, prendere cognizione per tempo di chi siano i candidati eleggibili, consentendo così lo svolgimento di quel colloquio politico tra elettori ed elegendi sul quale si fonda l'equilibrio democratico.

D'altra parte, il sistema introdotto dal d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, regola con rigore il procedimento elettorale, per cui deve ritenersi che le prescrizioni in esso fissate debbono essere adempiute inderogabilmente, senza che possa farsi luogo a forme equipollenti o a variazioni cronologiche, non consentite dalla predetta normativa.

[Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 marzo 1990, n. 263]. »

Massima: « Ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 570 del 1960, è necessario il trascorrere di quindici giorni – termine perentorio – tra la data di pubblicazione delle liste elettorali e quella della votazione, al fine di consentire, al corpo elettorale, di prendere cognizione per tempo dei candidati. »

ANNULLAMENTO DELL' ATTO DI AMMISSIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI

EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 19 dicembre 1980, n. 989

Massima: « L'annullamento della deliberazione della commissione elettorale circondariale, riunita in composizione illegittima, di ammissione ed esclusione delle liste non comporta la rinnovazione dell'intero procedimento elettorale, che dovrà invece riprendere a partire dall'atto più remoto risultato viziato. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 5 settembre 2002, n. 4464

Massima: « L'annullamento in sede giurisdizionale dell'ammissione di una lista a una competizione elettorale non implica la caducazione *ipso iure* dei successivi atti del procedimento elettorale, né consente al giudice amministrativo di annullare, per illegittimità derivata, gli atti di proclamazione degli eletti se non ve ne sia stata tempestiva e rituale impugnazione. »

[In senso conforme: Consiglio Stato, Quinta Sezione, 3 febbraio 1999, n. 116]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 28 gennaio 2005, n. 187

Dal testo della decisione: « L'eventuale accoglimento del ricorso avente ad oggetto il provvedimento di ammissione o di non ammissione di una lista alla competizione elettorale, non comporta la caducazione *ipso iure*, per illegittimità derivata, di tutti i successivi atti del procedimento, gravando piuttosto sul ricorrente il preciso onere di tutelarsi anche contro tali atti, curando di notificare tempestivamente l'impugnativa agli eletti nella qualità di controinteressati. »

RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

LISTE CHE POSSONO ESSERE AMMESSE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Dal testo della decisione: « In caso di rinnovazione delle operazioni elettorali, per effetto dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente a causa dell'illegittima presentazione di una lista di candidati, non è configurabile una 'cristallizzazione' della situazione partecipativa come definita in sede giurisdizionale in relazione alle precedenti consultazioni annullate. Vanno, quindi, ammesse alla nuova consultazione sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste.

In caso contrario, in violazione dei principi di democrazia, escludendosi dalla rinnovazione liste rappresentative di quote di elettorato, si determinerebbe, nella sostanza, un distacco tra corpo elettorale e organi rappresentativi e il condizionamento dello stesso elettorato attivo, che non si concreta solo nella possibilità di esprimere un voto, ma postula, soprattutto, la facoltà di scelta fra candidati e liste.

{In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 18 giugno 2001, n. 3212}. »

Massima: « In sede di rinnovo delle operazioni elettorali, a seguito dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente, sono ammesse sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste. »

INDICE

Premessa	Pag.	3
----------------	------	---

Capitolo I

DOCUMENTI NECESSARI

PER LA PRESENTAZIONE DEI GRUPPI DI CANDIDATI

§ 1. — Premessa	Pag.	5
§ 2. — Elenco dei documenti	»	5
§ 3. — Candidatura alla carica di presidente della provincia ed elenco dei candidati del gruppo alla carica di consigliere provinciale	»	6
§ 4. — Dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati	»	8
a) Numero dei presentatori	»	8
b) Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di presidente della provincia, di collegamento con il gruppo o con i gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale	»	9
c) Sottoscrizione da parte dei presentatori	»	9
d) Autenticazione della firma dei sottoscrittori	»	11
e) Indicazione dei delegati di gruppo	»	11
f) Programma amministrativo	»	12
§ 5. — Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori delle candidature nelle liste elettorali di un comune della provincia	»	12
§ 6. — Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia e della candidatura alla carica di consigliere provinciale	»	13
§ 7. — Certificato comprovante che il candidato è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica	»	15
§ 8. — Contrassegno del candidato alla carica di presidente della provincia e del gruppo dei candidati alla carica di consigliere provinciale	»	15
§ 9. — Esenzione dalle imposte di bollo	»	17

Capitolo II

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

§ 10. — Modalità di presentazione	Pag.	18
§ 11. — Termini, iniziale e finale, di presentazione delle candidature	»	18
§ 12. — Compiti della segreteria dell'Ufficio elettorale centrale al momento della ricezione delle candidature	»	19

Capitolo III

L'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE
 E LE OPERAZIONI PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

§ 13. — Composizione dell'Ufficio elettorale centrale	Pag. 20
§ 14. — Norme che regolano le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale in ordine all'esame delle candidature	» 20
§ 15. — Termine per il compimento delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale in ordine all'esame delle candidature	» 21
§ 16. — Operazioni dell'Ufficio elettorale centrale in ordine all'esame delle candidature	» 21
I. — Accertamento della data di presentazione dei gruppi dei candidati	» 21
II. — Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme	» 21
III. — Esame della composizione del gruppo e della posizione dei singoli candidati	» 22
a) Controllo del numero dei candidati del gruppo	» 22
b) Controllo del numero delle candidature per ogni singolo candidato	» 23
c) Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura	» 23
d) Controllo dei certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica	» 24
e) Confronto dei nomi dei candidati compresi nei vari gruppi	» 24
IV. — Esame dei contrassegni dei gruppi dei candidati	» 24
V. — Riesame delle questioni controverse. — Decisioni sui nuovi documenti	» 25
VI. — Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di gruppi o di candidati dal procedimento elettorale	» 25
VII. — Sorteggio dei candidati alla carica di presidente della provincia e dei gruppi dei candidati alla carica di consigliere provinciale	» 27
§ 17. — Le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale successive all'ammissione delle candidature	» 28

§ 18. — Comunicazione ai sindaci dei candidati ammessi ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale	Pag. 29
§ 19. — Comunicazione, ai comuni ed agli Uffici elettorali circoscrizionali della provincia, dell'elenco dei delegati dei gruppi dei candidati	» 29

Capitolo IV

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEI GRUPPI DEI CANDIDATI

§ 20. — Carattere facoltativo delle designazioni	Pag. 31
§ 21. — Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti dei gruppi dei candidati	» 31
§ 22. — Organi ai quali dev'essere diretta la designazione — Termini	» 32
a) Rappresentanti di gruppo presso gli Uffici elettorali di sezione	» 32
b) Rappresentanti di gruppo presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale	» 33
§ 23. — Requisiti dei rappresentanti dei gruppi dei candidati	» 33

Capitolo V

TURNO DI BALLOTTAGGIO
PER L'ELEZIONE DIRETTA
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

§ 24. — Ballottaggio tra i candidati alla carica di presidente della provincia	Pag. 35
§ 25. — Adempimenti dell'Ufficio elettorale centrale in ordine al turno di ballottaggio	» 35

ALLEGATI

Allegato n. 1. — Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale	Pag. 39
Allegato n. 2. — Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale per l'elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere	» 49
Allegato n. 3. — Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia	» 53

Allegato n. 4. — Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di candidati per il collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia	Pag. 57
Allegato n. 5. — Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale	» 61
Allegato n. 6. — Modello di ricevuta degli atti relativi alla presentazione delle candidature alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale	» 65
Allegato n. 7. — Modello di manifesto dei candidati alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale	» 69

DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI
 LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE
 PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
 E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122. Norme per la elezione dei Consigli provinciali (stralcio)	Pag. 75
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (stralcio)	» 80
LEGGE 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (stralcio)	» 89
LEGGE 25 marzo 1993, n. 81. Elezione diretta del sindaco del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (stralcio)	» 91
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali (stralcio)	» 93
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralcio)	» 95
DECRETO - LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3. Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (stralcio) convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 25 marzo 2009, n. 26. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (stralcio)	» 109

LEGGE 23 DICEMBRE 2009, n. 191.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (stralcio) Pag. 110

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104.

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo (stralcio) » 111

SOMMARIO DELLA GIURISPRUDENZA

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

CONTRASSEGNO

- CONFONDBILITÀ

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 27 agosto 1976, n. 1150 Pag. 123

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 25 maggio 1999, n. 344 » 123

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 17 luglio 2000, n. 3922 » 123

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 7 novembre 2005, n. 6192 » 124

- DIVIETO DI RIPRODURRE IMMAGINI O SOGGETTI DI NATURA RELIGIOSA

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 6 luglio 1994, n. 732 Pag. 124

- DIVIETO DI RIPRODURRE IL SIMBOLO DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 17 luglio 2000, n. 3922 Pag. 124

- DELEGA A PRESENTARE CONTRASSEGNI DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, dec. 17 dicembre 1996, n. 24 Pag. 125

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 25 maggio 1998, n. 688 » 125

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 18 giugno 2001, n. 3212 » 125

- MODALITÀ DI APPOSIZIONE

- DESCRIZIONE GRAFICA

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 14 novembre 2006, n. 6683 Pag. 125

- CONTRASSEGNO INCOLLATO

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 6 febbraio 2007, n. 482 Pag. 126

- SOSTITUZIONE

- EFFETTI

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 27 giugno 2001, n. 3510 Pag. 127

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

- LIMITE MASSIMO DELLE SOTTOSCRIZIONI

- INDEROGABILITÀ

Corte Costituzionale, sent. 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83 Pag. 127

- RATIO DEGLI ARTICOLI 28 E 32 DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960	
- VIOLAZIONE — CONSEQUENZE	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 22 febbraio 2002, n. 1087	Pag. 128
- MODULI PRIVI DEL LUOGO E DELLA DATA DI NASCITA DEI CANDIDATI	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 14 novembre 2006, n. 6683	Pag. 128
- UTILIZZAZIONE DI MODULI DIVERSI RISPETTO A QUELLI PREDISPOSTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 25 gennaio 2005, n. 150	Pag. 129
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 28 gennaio 2005, n. 187	» 129
- UTILIZZAZIONE DI FOGLI SEPARATI	
- CONDIZIONI	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 4 marzo 2005, n. 856	Pag. 129
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 23 settembre 2005, n. 5011	» 130
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 7 novembre 2006, n. 6545	» 131
- FOGLI MOBILI, FOGLI PRIVI DEL CONTRASSEGNO E/O DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI E/O DEL TIMBRO TRASVERSALE	
- DICHIARAZIONI POSTUME — IRRILEVANZA	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 3 marzo 2005, n. 835	Pag. 131
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 27 ottobre 2005, n. 5985	» 132
- CANDIDATO CON NOMINATIVO APPOSTO PER ERRORE SOLO SU ALCUNI FOGLI	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 21 ottobre 1998, n. 1528	Pag. 133
- MODIFICAZIONE ALL'ELENCO DEI CANDIDATI	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 22 gennaio 1987, n. 19	Pag. 133
- ERRONEA IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI NELLE LISTE	
- EFFETTI	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 5 luglio 2006, n. 4253	Pag. 134
- MODULI PRIVI DELL'INDICAZIONE DEL COLLEGIO PROVINCIALE	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 29 gennaio 1996, n. 111	Pag. 134
CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI	
- MANCATO DEPOSITO	
- EFFETTI	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 28 aprile 1999, n. 505	Pag. 135
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, dec. 30 novembre 1999, n. 23 ..	» 135
AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI	
- SOGGETTI AUTORIZZATI	

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 31 maggio 2007, n. 2817	Pag. 135
- FIRMA	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 7 novembre 2006, n. 6545	Pag. 136
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 31 maggio 2007, n. 2817	» 136
- MANCANZA O IRREGOLARITÀ DELL'AUTENTICAZIONE	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 29 giugno 1979, n. 470	Pag. 136
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 6 marzo 1990, n. 263	» 137
- MANCATA INDICAZIONE:	
· DEL LUOGO E DELLA DATA DELL'AUTENTICAZIONE	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 29 settembre 1994, n. 1061	Pag. 137
· DELLA QUALIFICA RIVESTITA	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 17 luglio 2000, n. 3923	Pag. 138
- MANCATA INDICAZIONE DEL NOME E COGNOME DEL SOGGETTO AUTENTICANTE	
- MANCANZA DEL TIMBRO DELL'UFFICIO	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 14 dicembre 1989, n. 846	Pag. 138
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 6 marzo 2006, n. 1074	» 138
- IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE	
- MODALITÀ	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 18 giugno 2001, n. 3212	Pag. 139
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 15 aprile 2004, n. 2152	» 139
 ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA	
- MOMENTO DI PRESENTAZIONE	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 3 maggio 1983, n. 134	Pag. 139
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 15 aprile 2004, n. 2152	» 139
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 31 maggio 2007, n. 2817	» 140
- MANCATA ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA	
- EFFETTI	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 14 dicembre 1989, n. 846	Pag. 140
- RINUNCIA ALLA CANDIDATURA.	
- COMPETENZA E FORMA DELLA PRESA D'ATTO	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 7 settembre 1989, n. 526	Pag. 140
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 1 ^o ottobre 1998, n. 1384	» 141
- DICHIARAZIONE "ANTIMAFIA"	
- RIFERIMENTO ALL'ART. 15, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 55 DEL 1990 ANZICHÉ ALL'ART. 58 DEL D. LGS. N. 267 DEL 2000	
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 22 gennaio 2003, n. 255	Pag. 141
- MANCANZA – NON SANABILITÀ	

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 17 maggio 1996, n. 574 Pag. 142

DELEGATI

- MANCATA INDICAZIONE

- EFFETTI

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 4 marzo 2002, n. 1271 Pag. 142

- DELEGATO EFFETTIVO E DELEGATO SUPPLENTE

- POTERI DISGIUNTI DI COLLEGAMENTO

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 18 giugno 1996, n. 731 Pag. 143

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO

- FORMA

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 22 aprile 2004, n. 2312 Pag. 143

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 25 gennaio 2005, n. 150 » 144

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 6 luglio 1994, n. 732 Pag. 144

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 25 maggio 1998, n. 688 » 144

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

VERBALIZZAZIONE

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 11 febbraio 1999, n. 165 Pag. 145

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE

- PER RITARDI NON IMPUTABILI AL PRESENTATORE

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 24 febbraio 1999, n. 209 Pag. 145

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 12 aprile 2001, n. 2297 » 145

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 4 marzo 2002, n. 1271 » 145

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 12 novembre 2002, n. 6273 » 146

- PER RITARDI IMPUTABILI AL PRESENTATORE

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 2 aprile 2003, n. 1706 Pag. 146

- PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A UN UFFICIO NON COMPETENTE

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 21 maggio 2002, n. 1998 Pag. 147

- INGRESSO DEI PRESENTATORI NEGLI UFFICI COMUNALI

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 10 aprile 1991, n. 515 Pag. 147

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 7 marzo 2001, n. 1343 » 147

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 21 maggio 2002, n. 1998 » 147

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO

CHE DEPOSITA LA LISTA

- NON È NECESSARIA

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 4 febbraio 1997, n. 138 Pag. 148

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

COMPETENZA DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI IN MATERIA DI ESAME E DI AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 12 ottobre 2000, n. 5448 Pag. 149

COMPONENTI SUPPLEMENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 19 dicembre 1980, n. 989 Pag. 150

DOVERE DI ASTENSIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 6 luglio 1994, n. 732 Pag. 150

OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

- OPERA DI CONTROLLO

- CONTENUTO

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 13 giugno 1980, n. 581 Pag. 151

- ACCERTAMENTO E SANATORIA DEI VIZI FORMALI

- INIZIATIVA

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 13 giugno 1980, n. 581 Pag. 152

- VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 28 gennaio 2005, n. 187 Pag. 152

- CAUSE DI INCANDIDABILITÀ, DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 13 settembre 1999, n. 1052 Pag. 153

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 15 giugno 2000, n. 3338 » 153

- CASO DI SPECIE

- DOCUMENTAZIONE COPIOSA E DISORDINATA

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 2 luglio 2001, n. 3607 Pag. 154

POTERE DI AUTOTUTELA

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 29 gennaio 1996, n. 111 Pag. 154

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 22 gennaio 2003, n. 255 » 155

Consiglio di Stato, 5^a sez., dec. 18 marzo 2004, n. 1432 » 156

IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, dec. 24 novembre 2005, n. 10 . . .	Pag. 156
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 6 febbraio 2007, n. 482	» 157

LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 7 marzo 1986, n. 156	Pag. 157
--	----------

**PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI AFFISSIONE
DEL MANIFESTO RECANTE LE CANDIDATURE**

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 26 giugno 1981, n. 293	Pag. 158
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 28 giugno 2002, n. 3579	» 158

**ANNULLAMENTO
DELL' ATTO DI AMMISSIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI****EFFETTI**

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 19 dicembre 1980, n. 989	Pag. 159
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 5 settembre 2002, n. 4464	» 159
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 28 gennaio 2005, n. 187	» 159

RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI**LISTE CHE POSSONO ESSERE AMMESSE**

Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 31 maggio 2007, n. 2817	Pag. 160
---	----------

ELENCO CRONOLOGICO**DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI RIPORTATE**

Corte Costituzionale, sent. 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83	Pag. 127
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, dec. 17 dicembre 1996, n. 24	Pag. 125
» » » dec. 30 novembre 1999, n. 23	» 134
» » » dec. 24 novembre 2005, n. 10	» 156
Consiglio di Stato, 5 ^a sez., dec. 27 agosto 1976, n. 1150	Pag. 123
» » » dec. 29 giugno 1979, n. 470	» 136
» » » dec. 13 giugno 1980, n. 581	» 151
» » » » » » »	» 152
» » » dec. 19 dicembre 1980, n. 989	» 150
» » » » » » »	» 159
» » » dec. 26 giugno 1981, n. 293	» 158
» » » dec. 3 giugno 1983, n. 134	» 139
» » » dec. 7 marzo 1986, n. 156	» 157

Consiglio di Stato, 5 ^a sez.,	dec.	data	n.	Pag.
	dec.	22 gennaio 1987,	n. 19	133
» » »	dec.	7 settembre 1989,	n. 526	140
» » »	dec.	14 dicembre 1989,	n. 846	138
» » »	»	»	»	140
» » »	dec.	6 marzo 1990,	n. 263	137
» » »	dec.	10 aprile 1991,	n. 515	147
» » »	dec.	6 luglio 1994,	n. 732	124
» » »	»	»	»	144
» » »	»	»	»	150
» » »	dec.	29 settembre 1994,	n. 1061	137
» » »	dec.	29 gennaio 1996,	n. 111	134
» » »	»	»	»	154
» » »	dec.	17 maggio 1996,	n. 574	142
» » »	dec.	18 giugno 1996,	n. 731	143
» » »	dec.	4 febbraio 1997,	n. 138	148
» » »	dec.	25 maggio 1998,	n. 688	125
» » »	»	»	»	144
» » »	dec.	1 ^o ottobre 1998,	n. 1384	141
» » »	dec.	21 ottobre 1998,	n. 1528	133
» » »	dec.	11 febbraio 1999,	n. 165	145
» » »	dec.	24 febbraio 1999,	n. 209	145
» » »	dec.	28 aprile 1999,	n. 505	135
» » »	dec.	25 maggio 1999,	n. 344	123
» » »	dec.	13 settembre 1999,	n. 1052	153
» » »	dec.	15 giugno 2000,	n. 3338	153
» » »	dec.	17 luglio 2000,	n. 3922	123
» » »	»	»	»	124
» » »	dec.	17 luglio 2000,	n. 3923	138
» » »	dec.	12 ottobre 2000,	n. 5448	149
» » »	dec.	7 marzo 2001,	n. 1343	147
» » »	dec.	12 aprile 2001,	n. 2297	145
» » »	dec.	18 giugno 2001,	n. 3212	125
» » »	»	»	»	139
» » »	dec.	27 giugno 2001,	n. 3510	127
» » »	dec.	2 luglio 2001,	n. 3607	154
» » »	dec.	22 febbraio 2002,	n. 1087	128
» » »	dec.	4 marzo 2002,	n. 1271	142
» » »	»	»	»	145
» » »	dec.	21 maggio 2002,	n. 1998	147
» » »	dec.	28 giugno 2002,	n. 3579	158
» » »	dec.	5 settembre 2002,	n. 4464	159
» » »	dec.	12 novembre 2002,	n. 6273	146
» » »	dec.	22 gennaio 2003,	n. 255	141
» » »	»	»	»	155

»	»	»	dec. 2 aprile 2003, n. 1706	Pag.	146
»	»	»	dec. 18 marzo 2004, n. 1432	»	156
»	»	»	dec. 15 aprile 2004, n. 2152	»	139
»	»	»	dec. 22 aprile 2004, n. 2312	»	143
»	»	»	dec. 25 gennaio 2005, n. 150	»	129
»	»	»	» » » »	»	144
»	»	»	dec. 28 gennaio 2005, n. 187	»	129
»	»	»	» » » »	»	152
»	»	»	» » » »	»	159
»	»	»	dec. 3 marzo 2005, n. 835	»	131
»	»	»	dec. 4 marzo 2005, n. 856	»	129
»	»	»	dec. 23 settembre 2005, n. 5011	»	130
»	»	»	dec. 27 ottobre 2005, n. 5985	»	132
»	»	»	dec. 7 novembre 2005, n. 6192	»	124
»	»	»	dec. 6 marzo 2006, n. 1074	»	138
»	»	»	dec. 5 luglio 2006, n. 4253	»	134
»	»	»	dec. 7 novembre 2006, n. 6545	»	131
»	»	»	» » » »	»	136
»	»	»	dec. 14 novembre 2006, n. 6683	»	125
»	»	»	» » » »	»	128
»	»	»	dec. 6 febbraio 2007, n. 482	»	126
»	»	»	» » » »	»	157
»	»	»	dec. 31 maggio 2007, n. 2817	»	135
»	»	»	» » » »	»	136
»	»	»	» » » »	»	140
»	»	»	» » » »	»	160



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Pubblicazione finita di stampare
presso l'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
nel mese di marzo 2011



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

ROMA, 2011